

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

43° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	57
5 ^a - Bilancio	»	62
6 ^a - Finanze e tesoro	»	64
7 ^a - Istruzione	»	66
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	77
10 ^a - Industria	»	84
11 ^a - Lavoro	»	87
12 ^a - Igiene e sanità	»	92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	94

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	101
Informazione e segreto di Stato	»	103

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	104
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	113
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	123

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	124
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, C21ª, 0002ª)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1º ottobre scorso la Giunta ha esaminato la questione, inerente l'estensione della competenza del Senato in materia di insindacabilità, sorta in relazione all'ordinanza trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con la quale si chiede alla Giunta di pronunciarsi circa la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine ad opinioni espresse dal senatore Emiddio Novi al momento in cui egli rivestiva la carica di deputato. Sul punto la Giunta è chiamata ad esprimere il suo avviso, allo scopo di raggiungere un orientamento conforme con quello della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio della Camera dei deputati.

Prende la parola il senatore BERTONI, che propone di risolvere la questione relativa alla competenza sul caso del senatore Novi nel senso di ritenere che, qualora la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concerna opinioni espresse in occasione dell'esercizio delle funzioni parlamentari presso il ramo del Parlamento diverso da quello di attuale appartenenza, la deliberazione spetti alla Camera alla quale il parlamentare appartiene al presente. Tale criterio si evince sia da una analisi letterale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, che dal principio generale in base al quale ciascuna Camera è giudice delle prerogative dei suoi componenti.

Su tali osservazioni esprime qualche perplessità il senatore RUSSO, ad avviso del quale non appare priva di fondamento anche l'opposta conclusione, che ravviserebbe la competenza della Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento del fatto, in base a considerazio-

ni di ordine sistematico, non legate alla mera interpretazione letterale del decreto legge citato. Sottolinea peraltro che l'accoglimento della tesi del senatore Bertoni consentirebbe di evitare situazioni di contrasto con la posizione già espressa dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio della Camera dei deputati.

Sulla questione intervengono i senatori PELELLA, LUBRANO DI RICCO, MILIO e CORTELLONI.

La Giunta esprime infine avviso conforme all'opinione espressa dal senatore Bertoni.

Il PRESIDENTE informa che l'8 ottobre scorso il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta una lettera del dottor Vincenzo Scotti relativa al Doc. IV-*bis*, n. 4 recante domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei suoi confronti nonché nei confronti dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè. Tale lettera solleva alcuni rilievi in ordine alla relazione trasmessa dal competente Collegio per i reati ministeriali ed alla decisione assunta dalla Giunta, per la concessione dell'autorizzazione a procedere.

(A008 000, C21^a, 0004^o)

Il senatore RUSSO, relatore sul documento in questione, osserva che la Giunta ha tenuto ampiamente conto degli elementi esposti dal dottor Scotti nella lettera suindicata, elementi risultanti sia dal fascicolo processuale sia dai documenti acquisiti dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato, e illustrati nella sua relazione, depositata il 25 settembre 1996.

Il PRESIDENTE osserva che, con il deposito della relazione, la Giunta ha esaurito i propri compiti.

La Giunta unanime conviene.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C21^a, 0006^o)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente alla verifica dei poteri.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame dell'esposto relativo alla validità delle elezioni del 21 aprile 1996

(R019 000, C21^a, 0003^o)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 settembre 1996 la Giunta ha esaminato una segnalazione anonima indirizzata al Presidente del Senato, riguardante l'illiceità dei cosiddetti patti di desistenza.

Propone, in qualità di relatore, di dichiarare infondata tale eccezione perchè si tratta di accordi che possono essere oggetto di valutazioni politiche, ma che risultano giuridicamente non sanzionabili.

La Giunta unanime conviene.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-bis, n. 5, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché del signor Alessandro Voci, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (peculato).

(R135 000, C21^a, 0002^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nelle sedute del 10 luglio e proseguito nelle sedute del 16, 23 e 30 luglio 1996; 17 e 24 settembre, nonché del 1° ottobre 1996.

Il PRESIDENTE dà lettura della memoria presentata in data odierna dal dottor Vincenzo Scotti.

Prende la parola il senatore CORTELLONI, che propone di rinviare l'esame del documento in questione al fine di valutare con maggiore attenzione i rilievi contenuti nel documento depositato dal dottor Scotti.

La Giunta, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Cortelloni, rinvia l'esame del Doc. IV-bis, n. 5.

È infine rinviato il seguito dell'esame dei Docc. IV-bis, nn. 8 e 10, nei confronti, il primo del dottor Paolo Cirino Pomicino, del dottor Gianni De Michelis e del dottor Severino Citaristi, ed il secondo del dottor Paolo Cirino Pomicino e dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe.

(R135 000, C21^a, 0008^o)

(R135 000, C21^a, 0009^o)

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-ter, n. 2, nei confronti del signor Marcello Staglieno, senatore nella XII legislatura.

(R135 000, C21^a, 0007^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 24 settembre scorso e proseguito nella seduta dell'8 ottobre 1996.

Prosegue la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CORTELLONI e SILIQUINI.

In sede di dichiarazione di voto prendono la parola i senatori PALUMBO, FASSONE, BERTONI, BRUNI, SENESE, PELELLA ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta incarica il senatore Palumbo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

50^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 938, 1201 E 1366, CONCERNENTI ADEMPIMENTI E SANZIONI IN TEMA DI SPESE ELETTORALI (A007 000, C01^a, 0024^o)

Il presidente VILLONE sottolinea l'urgenza di provvedere in materia, secondo un indirizzo unanimemente condiviso dalle forze politiche. Il sottosegretario VIGNERI annuncia un'iniziativa del Governo, eventualmente in forma di emendamento e il presidente VILLONE prospetta la possibilità di trattare la questione nell'ambito del disegno di legge n. 1034, all'esame della Commissione. In proposito esprimono perplessità i senatori SPERONI e FISICHELLA; il presidente VILLONE, quindi, si dichiara propenso a procedere sui disegni di legge in titolo, possibilmente in sede deliberante. Il sottosegretario VIGNERI ribadisce comunque l'opportunità di rivedere la normativa, articolando diversamente i termini e le sanzioni per gli adempimenti di cui si tratta.

IN SEDE REFERENTE

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 10 ottobre.

Il relatore VILLONE ricorda che sulle disposizioni di cui all'articolo 7 si è svolta una discussione in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1227, recante conversione in legge di un decreto-legge sulla stessa materia. Egli prospetta l'opportunità di una soluzione omogenea per le

due iniziative, modificando il capoverso del comma 2 dell'articolo 7 in esame, in conformità al contenuto del citato decreto-legge.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che il disegno di legge in esame è stato predisposto prima dell'emanazione del decreto-legge n. 452 del 1996, citato dal Relatore: il provvedimento d'urgenza, pertanto, tiene conto di aspetti ulteriori, con particolare riguardo al computo della maggioranza ai fini dello scioglimento.

Il senatore SPERONI osserva che nelle situazioni concrete le dimissioni della metà dei consiglieri determinano conseguenze diverse e ritiene necessario prescrivere lo scioglimento del consiglio ove le dimissioni maggioritarie si realizzino in un arco temporale limitato, ad esempio entro il termine previsto per la prima surrogazione.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'opportunità di non consentire il cumulo tra cause diverse di cessazione dalla carica, secondo le indicazioni degli emendamenti 7.1 e 7.5, al fine di prevenire dimissioni strumentali. Occorre, inoltre, prescrivere una sostanziale contestualità delle dimissioni.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che le dimissioni rese per la nomina ad incarichi incompatibili sono giuridicamente superflue e la considerazione di cause di cessazione, come l'ineleggibilità sopravvenuta e la decadenza, introducono l'ulteriore problema delle motivazioni per le dimissioni, che esigono indagini inopportune e assai complesse. Lo scopo della normativa in esame, viceversa, è di conferire certezza alla disciplina, riducendo il margine per i contrasti giurisprudenziali ma anche per la discrezionalità amministrativa esercitata dal Ministero dell'interno.

La senatrice DENTAMARO ritiene che lo scioglimento del consiglio dovrebbe essere previsto solo per l'univoca volontà dissolutiva dei componenti ovvero per un impossibile funzionamento dell'organo, senza ammettere la possibilità di dimissioni strumentali. A tale scopo, è necessario il requisito della sostanziale contemporaneità delle dimissioni, ad esempio nello stesso giorno, mentre in caso di crisi strutturale dell'organo è opportuno non computare il sindaco ma anche impedire una dilazione nelle surrogazioni. Insiste pertanto nell'emendamento 7.5, mentre ritiene preferibile modificare il capoverso del comma 1 dell'articolo 7, nel secondo periodo, prescrivendo la convocazione del consiglio, ai fini della surrogazione, entro 20 giorni.

Il relatore VILLONE ricorda che il termine per la surrogazione è già disposto dalla legge vigente, ma potrebbe essere opportunamente ridotto, ad esempio nel limite di 10 giorni. La senatrice DENTAMARO obietta che anche un termine di 10 giorni può essere sufficiente per organizzare dimissioni strumentali. Il relatore VILLONE obietta che la rappresentatività del consiglio, che la norma in esame intende garantire, potrebbe comunque venir meno, anche se le dimissioni non sono strettamente contestuali.

Il senatore PELLEGRINO esprime apprezzamento per l'opinione, manifestata dal sottosegretario Vigneri, circa l'opportunità di ridurre l'area di applicazione discrezionale delle norme vigenti in materia: al riguardo, egli sottolinea che le istruzioni del Ministero dell'interno agli enti locali sono state sovente eccessive e ispirate al tentativo di seguire pedissequamente le pronunce del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva, in una impropria concezione del rapporto tra giurisprudenza e normativa. Quanto ai casi di incompatibilità essi non esigono le dimissioni ma determinano la decadenza, mentre la questione della contestualità delle dimissioni può essere risolta dalla prescrizione di immediata efficacia dell'atto, già contenuta nelle disposizioni in esame.

Concorda il relatore VILLONE.

Anche il senatore SPERONI si dichiara d'accordo, pur rilevando che il capoverso del comma 2 considera anche il caso della decadenza, al pari di quello delle dimissioni. Quanto alla convocazione del consiglio per la surrogazione, essa non è sufficiente, poichè non è scontata la validità della seduta. A suo avviso, sarebbe risolutiva una prescrizione di automatica surrogazione.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che il decreto-legge dianzi citato non si riferisce alla decadenza ma a tutte le altre cause di cessazione della carica, anche diverse dalla dimissioni. A suo parere, le cause di scioglimento previste dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, sono da considerare tassative, senza che vi sia una clausola di chiusura per impossibile funzionamento, da applicare in via interpretativa. Ritiene possibile, comunque, eliminare ogni riferimento a cessazioni dalla carica per cause diverse dalla dimissioni, rimettendo tali evenienze, peraltro marginali, ai fini dello scioglimento del consiglio, alle determinazioni della giurisprudenza. Il testo normativo, pertanto, si potrebbe limitare a considerare il caso delle dimissioni.

La senatrice DENTAMARO sottolinea il rilievo critico della questione, che investe direttamente gli istituti della democrazia rappresentativa. La soluzione prospettata da parte del sottosegretario Vigneri, a suo avviso, risolve solo una parte del problema, poichè lo scioglimento dell'organo dovrebbe conseguire alla perdita di rappresentatività effettiva e non determinata da azioni strumentali. A tale scopo, è risolutivo esclusivamente il requisito della contemporaneità delle dimissioni. Si dichiara d'accordo, inoltre, sulla prescrizione di una automaticità nelle surrogazioni.

Il senatore GUERZONI osserva che la discussione non considera il mutato sistema elettorale per l'elezione dei consigli comunali e provinciali. Se la maggioranza dei consiglieri cessa dalla carica, ne viene inficiata la rappresentatività dell'organo; criticabile, nel quadro del nuovo sistema elettorale, è anche la circostanza delle dimissioni dovute all'assunzione di un incarico di assessore. Egli non reputa rilevante nemmeno la contestualità nella cessazione della carica, dovendosi attenere al

semplice fatto che la maggioranza dei consiglieri è venuta a mancare. Il senatore ANDREOLLI si dichiara perplesso per il potere di determinare lo scioglimento del consiglio che in certe ipotesi si finisce così per attribuire a minoranze anche ristrette. A suo avviso deve essere considerato prevalente l'interesse alla stabilità dell'organo.

Il sottosegretario VIGNERI rileva che non è realistico considerare il caso di dimissioni che intervengano tutte nell'arco della stessa giornata. È preferibile conservare l'istituto dell'autoscioglimento, tenuto conto che anche l'assunzione dell'incarico di assessore da parte di un consigliere ha spesso una valenza politica.

Il PRESIDENTE suggerisce, assumendo come base il testo del disegno di legge n. 1227, di considerare esclusivamente l'ipotesi delle dimissioni, presentate entro la prima riunione utile per deliberare la surroga e comunque entro il termine di 10 o di 20 giorni, secondo quanto prescritto in proposito dalla giurisprudenza (emendamento 7.6). Intervengono, nel successivo dibattito, con richieste di chiarimento i senatori FISICHELLA, BESOSTRI e SPERONI, a cui risponde il PRESIDENTE, nonché il sottosegretario VIGNERI, la quale preferirebbe limitarsi a considerare l'ipotesi concernente la prima seduta utile per la surroga. Al riguardo il PRESIDENTE ritiene tuttavia più comprensiva la formulazione da lui proposta. Il senatore SPERONI aggiunge che non si potrebbe comunque evitare una impossibilità di funzionamento, qualora intervengano successive dimissioni al termine dei 10 o 20 giorni previsti, ma in ogni caso prima della seduta prevista per la surroga. Il senatore ELIA segnala come il presupposto della disposizione dovrebbe essere la sola cessazione dalla carica e non, specificamente, le dimissioni dei consiglieri.

Il sottosegretario VIGNERI si rimette quindi alla valutazione della Commissione, riservandosi di compiere un approfondimento. Il senatore MAGGIORE esprime voto contrario sulla proposta del Relatore. Il senatore PELLEGRINO manifesta voto favorevole, pur avanzando qualche riserva sull'applicabilità della norma. Il PRESIDENTE, nella formulazione definitiva, sostiene che il termine più opportuno rimane quello di 20 giorni. L'emendamento 7.6 in questa versione è quindi approvato. Rimangono pertanto assorbiti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo.

Il presidente VILLONE fa presente che sull'emendamento 1.5 (nuovo testo) non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio.

Il senatore SPERONI chiede di conoscere l'orientamento della Commissione in ordine a tale emendamento, dichiarandosi fin d'ora disponibile a ritirarlo e a ripresentarlo in Assemblea qualora il parere della Commissione bilancio non pervenisse prima del conferimento al relatore del mandato a riferire in Aula.

Il relatore VILLONE si dichiara in linea di massima favorevole, a condizione che non sussistano problemi di copertura finanziaria.

Il ministro BASSANINI concorda con il relatore.

L'emendamento 1.5 (nuovo testo) è pertanto accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sull'emendamento 1.9 (nuovo testo), il ministro BASSANINI esprime un orientamento in linea di massima favorevole, ma ritiene che esso affronti tematiche la cui migliore collocazione è rappresentata dal disegno di legge n. 1124, recante delega di funzioni. Lo stesso Governo ha presentato un emendamento volto ad inserire i procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile tra i procedimenti da semplificare, elencati nel suddetto disegno di legge n. 1124.

In considerazione della presentazione da parte del Governo di tale emendamento, il senatore SPERONI ritira l'emendamento 1.9 (nuovo testo). Egli passa quindi ad illustrare l'emendamento 2.0.1, volto a ripristinare un clima di fiducia nei confronti dei cittadini che facciano richiesta di documenti di identità. Sull'emendamento si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori ANDREOLLI e BESOSTRI, nonché il ministro BASSANINI, il sottosegretario VIGNERI e il relatore VIL-LONE.

Il senatore SPERONI riformula quindi il proprio emendamento nel senso di prevedere che le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali siano legalizzate direttamente dall'ufficio ricevente, se presentate personalmente.

L'emendamento 2.0.1 è infine posto ai voti e accolto, come riformulato.

Il senatore SPERONI illustra quindi il subemendamento 2.0.2/1, ispirato a finalità di trasparenza nei confronti di cittadini destinatari di contravvenzioni previste dal codice della strada. .

Il ministro BASSANINI riconosce la validità della proposta emendativa, ma ricorda che l'obiettivo primario del disegno di legge in discussione è la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Ora, mentre la prima parte dell'emendamento (volta a chiarire ai presentatori di eventuali ricorsi come, in caso di non accoglimento, essi perderebbero il beneficio del pagamento in misura ridotta) potrebbe conseguire il risultato di una riduzione del numero dei ricorsi, la seconda parte (volta a disporre per i ricorrenti un diritto ad essere ascoltati nel corso del procedimento) rischia di avere effetti opposti. Egli si esprime quindi in senso favorevole alla prima parte dell'emendamento e in senso contrario alla seconda.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che l'emendamento affronta materia propria della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa. Invita pertanto il presentatore a trasformare la propria proposta in un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare le misure più opportune, nel rispetto dei principi della legge n. 241. Anche

il relatore VILLONE ritiene che l'emendamento, non avendo un valore normativo innovativo, potrebbe più utilmente essere trasformato in un ordine del giorno, da valutare nel prosieguo dell'esame ovvero in Assemblea.

A tali considerazioni si associa il ministro BASSANINI, impegnandosi fin d'ora ad acquisire la concertazione con il responsabile del Ministero dei trasporti, competente per materia.

Il senatore Speroni ritira, quindi il subemendamento 2.0.2/1, riservandosi di presentare in Assemblea uno specifico ordine del giorno.

Sull'emendamento 2.0.2, il relatore VILLONE si impegna a risolvere la questione in esso affrontata, proponendo una nuova formulazione. L'emendamento 2.0.2 è pertanto accantonato.

Il senatore SPERONI illustra quindi l'emendamento 3.0.2, recante modifiche alla disciplina di rilascio e rinnovo del porto d'armi. In particolare, si intende rendere quinquennale il termine di rinnovo, estendere i limiti territoriali posti ad alcuni titolari della licenza, nonché abolire il requisito del certificato anamnestico. Il relatore VILLONE si dichiara tendenzialmente contrario. Il ministro BASSANINI invita il presentatore a ritirare e ripresentare in Assemblea il primo comma dell'emendamento al fine di consentire al Governo il necessario approfondimento; sul secondo e terzo comma il parere è invece contrario.

Il senatore SPERONI accoglie l'invito del Ministro e ritira l'emendamento 3.0.2, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Egli illustra quindi l'emendamento 3.0.3, volto a semplificare le procedure di rilascio di documenti validi per l'espatrio per coloro i quali non abbiano ancora assolto agli obblighi di leva. I senatori BESOSTRI e MARCHETTI si associano alle finalità dell'emendamento. Su proposta del relatore VILLONE (che si dichiara tendenzialmente contrario) l'emendamento è accantonato al fine di consentire al Governo di valutarne la portata, anche d'intesa con il Ministero della difesa.

Sull'emendamento 3.0.4 (nuovo testo), il relatore VILLONE ricorda che la sua seconda parte è da considerare assorbita da precedente votazione.

Il senatore SPERONI ne illustra quindi la prima parte, volta a semplificare il formato delle carte di identità. Acquisito l'impegno del Ministro a conseguire il medesimo risultato per via amministrativa, egli dichiara poi di ritirarlo.

Gli emendamenti 5.0.1 e 6.8 sono ritirati con riserva di ripresentazione in sede di esame del disegno di legge n. 1388, recante modifiche alla legge sulle autonomie locali.

Il senatore SPERONI illustra poi l'emendamento 6.0.1, volto a sopprimere ogni disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei pro-

venti degli oneri di urbanizzazione. Sull'emendamento prendono la parola il relatore VILLONE (che esprime perplessità) e la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO (che manifesta dissenso in quanto soppressivo di una norma posta a tutela degli interessi generali dei cittadini). Il senatore SPERONI dichiara infine di ritirare l'emendamento 6.0.1.

Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono analogamente ritirati, con riserva di ripresentazione in sede di esame del disegno di legge n. 1388.

Sull'emendamento 8.2, il ministro BASSANINI si dichiara favorevole in quanto soppressivo di un inciso la cui portata normativa (relativa alla possibilità per i dirigenti degli enti locali di assumere impegni di spesa) è implicita, essendo già contenuta in altre disposizioni legislative. Il relatore VILLONE si dichiara contrario all'emendamento, la cui finalità, negli intenti del presentatore, è invece quella di negare la suddetta possibilità di assumere impegni di spesa per i dirigenti. L'emendamento 8.2, posto ai voti, risulta respinto, così come l'emendamento 8.52 sul quale avevano espresso parere contrario il relatore VILLONE e il sottosegretario VIGNERI.

Con riferimento all'emendamento 10.6, il ministro BASSANINI fa presente che è intenzione del Governo proporre al disegno di legge n. 1124 un emendamento di riforma dell'ARAN. Il senatore SPERONI ritira pertanto l'emendamento 10.6, in attesa di prendere visione dell'emendamento preannunciato dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

51ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Parisi e all'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore VILLONE prospetta una riformulazione dell'emendamento 2.0.2 del senatore Speroni, alla quale successivamente rinuncia, riservandosi un maggior approfondimento per la discussione in Assemblea. L'emendamento è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 3.0.3, il ministro BASSANINI si riserva una valutazione per la discussione in Assemblea. L'emendamento è ritirato dal senatore PREIONI.

Sull'emendamento Tit. 1 interviene il ministro BASSANINI, che ritiene preferibile precisare che si tratta di misure urgenti, pur essendo d'accordo sulla soppressione della parola «immediato». Su proposta della senatrice DENTAMARO, la Commissione conviene su una ulteriore formulazione (emendamento Tit. 2). L'emendamento Tit. 1 è così assorbito.

Il RELATORE, quindi, illustra alcune proposte di coordinamento, concernenti gli articoli 01, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 23 e 25-bis. Il senatore GUERZONI esprime riserve sulle modifiche di coordinamento riguardanti le sezioni territoriali dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 9: il RELATORE vi rinuncia, mantenendo le altre proposte di coordinamento relative allo stesso articolo 9.

La Commissione accoglie le proposte di coordinamento, come riformulate.

In prossimità della votazione sul mandato da conferire al relatore per la discussione in Assemblea, il senatore MARCHETTI annuncia di non voler partecipare alla votazione e si allontana dalla seduta.

La Commissione, infine, a maggioranza conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea, secondo le risultanze dell'esame, apportando le necessarie, ulteriori modifiche di coordinamento, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il relatore PASSIGLI ricorda che rimaneva da esaminare l'articolo 10, con i relativi emendamenti. Egli propone al riguardo di mutuare dal testo dell'articolo 19 del disegno di legge n. 1034, come approvato dalla Commissione, la disposizione finale che si riferisce al parere delle Commissioni parlamentari.

Gli emendamenti 10.1 e 10.12 sono quindi respinti, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo. In merito all'emen-

damento 10.14, la senatrice PASQUALI ritiene non del tutto giustificato introdurre la materia delle Commissioni consultive nel decreto-legge, secondo un'impostazione che rispetta un criterio verticistico imperniato sul capo del Dipartimento. A questo orientamento intendono reagire gli emendamenti presentati dalla sua parte politica. L'emendamento stesso è peraltro respinto ed analogo esito hanno gli altri 10.17, 10.16, 10.13, 10.15, rimanendo precluso l'emendamento 10.11.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo è accolto l'emendamento 10.27. Sull'emendamento 10.32, il relatore osserva che esso recepisce il parere espresso dalla 7^a Commissione, ma che comunque è rispecchiato nell'emendamento 10.29 da lui presentato. L'emendamento stesso non è quindi posto in votazione. Sono accolti, con il parere favorevole del sottosegretario PARISI, gli emendamenti 10.30 e, in una nuova formulazione, 10.36. Sono invece respinti gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.18, 10.10, 10.19, 10.20, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 10.33. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 10.8 è stato ritirato in una precedente seduta è accolto l'emendamento 10.31, non è posto in votazione l'emendamento 10.34, in quanto compreso nell'oggetto dell'altro 10.29. È dichiarato decaduto l'emendamento 10.35 e sono respinti gli emendamenti 10.9, 10.21 e 10.23. È accolto l'emendamento 10.28 e rimane pertanto assorbito l'altro, di identico contenuto, 10.22. Non sono accolti gli emendamenti 10.2, 10.25, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.26. È inoltre accolto il subemendamento 10.29/1, con la previsione di un parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamento attuativo. Il senatore ANDREOLLI annuncia il proprio voto favorevole, pur mantenendo la sua parte politica alcune riserve. Dichiarano invece un voto di astensione i senatori MARCHETTI e MAGGIORE. È quindi accolto l'emendamento 10.29, mentre è ritirato l'emendamento 10.0.1.

All'articolo 2, in conseguenza del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio in relazione ai commi 4 e 7, il relatore presenta altrettanti emendamenti soppressivi 2.10 e 2.11, i quali sono accolti. L'emendamento 2.3, precedentemente accantonato, viene ritirato dai presentatori.

Il RELATORE suggerisce infine in sede di coordinamento l'approvazione dell'emendamento 3.2, in precedenza respinto a causa di una imperfetta valutazione della norma. La proposta, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è accolta.

La Commissione infine, previo annuncio di voto di astensione del senatore Marchetti, conferisce mandato al relatore a riferire in Assemblea sul disegno di legge e sulle modifiche accolte, e a richiedere l'auto-rizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**Art. 1.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta di identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta di identità e gli altri documenti di cui sopra.

2. Alle minori entrate, valutate in lire 6 miliardi per l'anno 1996, e in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1996-1998 alla Tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 alla voce "Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo", alla Rubrica "Ministero degli Affari Esteri».

1.5 (Nuovo testo)

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 16 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. I registri dello Stato civile sono tenuti in un unico originale. La duplicazione degli stessi è effettuata con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente».

1.9 (Nuovo testo)

SPERONI, PREIONI

Art. 2.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fotografie per documenti)

1. Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali non debbono essere legalizzate se presentate personalmente dagli interessati».

2.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fotografie per documenti)

1. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente».

2.0.1 (Nuovo testo)

SPERONI

All'emendamento 2.0.2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Deve essere inoltre precisato che la presentazione del ricorso comporta, in caso di non accoglimento, la perdita del beneficio del pagamento in misura ridotta e che è necessario, per essere sentiti nel corso della definizione del ricorso, esplicitare tale richiesta"».

2.0.2/1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rapporti fra pubblica amministrazione ed utenti)

1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare, a semplice richiesta degli interes-

sati, il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica. La norma non si applica per gli operanti in luogo non fisso.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richiede l'applicazione di una norma in vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili».

2.0.2

SPERONI

Art. 3.

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-ter.

(Norme in materia di porto d'armi)

1. Nell'articolo 68, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la parola: "annuale" è sostituita con la parola: "quinquennale".

2. Nell'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: "gli ufficiali di pubblica sicurezza" sono inerite le parole: "gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'articolo 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali,".

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 14 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1994, n. 273, sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia ed al porto d'armi per difesa personale"».

3.0.2

SPERONI

«Art. 3-quater.

(Norme in materia di passaporti)

1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

3.0.3

SPERONI

«Art. 3-quinqües.

(Norme in materia di carte d'identità)

1. Al termine del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente periodo: "e costituita

di un solo foglio di due facciate di dimensioni non superiori a cm. 10 x 7”.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

“La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza”».

3.0.4 (Nuovo testo)

SPERONI

Art. 5.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è così sostituito:

“5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa”».

5.0.1

SPERONI, PREIONI

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

6.8

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dal 1 gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato e cessa di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione».

6.0.1

SPERONI, PREIONI

Art. 7.

Sopprimere il comma 2.

7.3

SCHIFANI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, presentate entro la data della seduta prevista per la prima surrogazione e comunque entro i 20 giorni».

7.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«2) dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti del consiglio, non computandosi le dimissioni presentate per rimuovere possibili cause di incompatibilità od ineleggibilità».

7.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«2) contemporanea cessazione dalla carica della metà più uno dei membri assegnati, non computandosi a tal fine il sindaco e il presidente della provincia. Non si procede allo scioglimento del consiglio in ipotesi di cumulo di cause diverse di cessazione dalla carica».

7.5

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale».

7.0.1

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 25 è così sostituito: «Art. 25. - (*Incompatibilità con la carica di assessore comunale e provinciale*). - 1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

b) all'articolo 31 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei confronti dei consiglieri e presidenti di circoscrizione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, continuano ad applicarsi l'articolo 2, n. 3, e l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

2-ter. Alle indennità previste dalle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1979, n. 632, richiamate nel comma 2-bis, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2-quater. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2-bis si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli eletti nei comuni capoluogo di regione è disposto il collocamento in aspettativa retribuita».

7.0.2

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Art. 8.

Al comma 2, capoverso, nella lettera d), *sopprimere le parole*: «ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa»; *nel medesimo capoverso, sopprimere la lettera f*).

8.2

MARCHETTI

Al comma 2, capoverso, lettera f), dopo la parola: «rilascio», inserire la parola: «non»; nella stessa lettera f), sopprimere la parola: «anche».

8.52

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Art. 10.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "rappresentanza negoziale" inserire le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" inserire le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni".

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

«50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti, previa intesa con l'Unione delle province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani».

10.6

SPERONI, PREIONI

Titolo del disegno di legge

Sostituire il titolo con il seguente:

«Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

Tit. 2

DENTAMARO

Sopprimere la parola: «immediato».

Tit. 1

SPERONI

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**

Art. 01.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «o concessionari» con le altre: «ovvero gestori o esercenti».

C.01.1

IL RELATORE

Art. 1.

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «riconosciuti» con l'altra: «validi».

C.1.1

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: «alle Comunità europee» con le parole: «all'Unione europea».

C.4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei comuni e delle province è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo».

C.5.1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 8, capoverso 1, dopo le parole: «impartite dal sindaco», inserire le seguenti: «o dal presidente della provincia».

C.8.1

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «2. Il direttore generale è nominato e revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, secondo i criteri stabiliti dal regolamento. La durata della nomina non può essere superiore a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia in carica».

C.8.2

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola: «territoriali» con l'altra: «regionali».

C.9.1

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «a cui» con le altre: «al quale», le parole: «sezioni territoriali su base regionale» con le altre: «sezioni regionali» e le parole: «in cui» con le altre: «nelle quali».

C.9.2

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: «a cui» con le altre: «al quale» e le parole: «in cui» con le altre: «nelle quali».

C.9.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 3, sostituire la parola: «territoriale» con l'altra: «regionale»; dopo la parola: «autonomie», inserire la parola: «locali».

C.9.3

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 3, dopo la parola: «autonomie», inserire la parola: «locali».

C.9.3 (Nuovo testo)

IL REATORE

Art. 11.

Al comma 3, sostituire le parole: «della presente legge» con le parole: «del decreto legislativo di cui al presente articolo».

C.11.1

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «tiene luogo» con la parola: «sostituisce».

C.13.1

IL RELATORE

Art. 20.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali e delle province di Trento e di Bolzano» con le parole: «dei musei e dei beni culturali e ambientali, alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

C.20.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle Amministrazioni predette allo stesso Ministero, entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante sorteggio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa»

C.20.1

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «esercitano le funzioni» con le altre: «svolgono le attività».

C.20.2

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive amministrazioni» inserire le seguenti: «nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

C.20.3

IL RELATORE

Nella rubrica, dopo la parola: «servizio», inserire la parola: «sostitutivo».

C.20.4

IL RELATORE

Art. 21.

Al comma 3, capoverso sostituire le parole da: «nel rispetto dei limiti» fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: «Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione».

C.21.1

IL RELATORE

Al comma 7, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale».

C.21.2

IL RELATORE

Art. 22.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «delle autonomie locali» con le altre: «degli enti locali»:

C.22.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 22, comma 1, si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

C.22.2

IL RELATORE

Art. 23.

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzare», fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «ricorrere a modalità di riscossione dei tributi, nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria, in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale».

C.23.1

IL RELATORE

Art. 25-bis.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tali parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purchè entro una distanza non superiore ai 500 metri»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sono approvate», sono inserite le seguenti parole: «salvo che si tratti di proprietà non condominiale».

C.25-bis.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1236**Art. 2.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'ente poste italiane applica per la spedizione di stampe in abbonamento postale edite da comuni, province, regioni e camere di commercio, le stesse tariffe applicate alle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 dell'articolo 2 della legge 549 del 1995, come previsto dal comma 34 dello stesso articolo».

2.3 BEDIN, DIANA

Sopprimere il comma 4.

2.10 IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

2.11 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «comma 1 », inserire le seguenti: «primo periodo» e sopprimere il secondo periodo.

3.2 FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO, FOLLONI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 SCHIFANI

10.12 PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. La Commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

2. La Commissione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre dal Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

3. I componenti della Commissione di cui al comma 1 restano in carica tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Qualora un componente della Commissione venga eletto nel corso del triennio, cessa comunque dall'incarico insieme agli altri componenti.

4. I componenti della Commissione istituita ai sensi del comma 1 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in condizioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali della Commissione.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento procede all'elezione dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 2. La Commissione deve insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla elezione dei componenti.

6. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi del comma 1, per la partecipazione alle sedute nelle medesime commissioni.

7. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 1 restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'insediamento della nuova Commissione.

8. Sono istituite consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Le consulte sono costituite con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo e sono composte dal Capo Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna consulta, di cui tre scelti dall'autorità di Governo, tre designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI, e due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le materie di competenza delle singole consulte. Il Presidente di ogni singola consulta è designato dall'autorità di Governo tra gli esperti altamente qualificati».

10.14

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui , rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite dalla Commissione superiore per lo spettacolo. A tale commissione sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonchè ogni altra funzione consultiva che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare».

10.17

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, all'inizio, anteporre le seguenti parole: «1. In attesa dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori dello spettacolo».

10.16

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «cinque» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «sette commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la danza, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico, commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e commissione consultiva per la musica leggera».

10.13

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, undecimo rigo, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «sei».

Conseguentemente, dopo le parole: «consultiva per la musica», inserire le parole: «commissione consultiva per la danza.».

10.15

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 1, primo periodo, dodicesimo rigo, dopo le parole: «commissione consultiva per la musica», inserire le parole: «, commissione consultiva per la danza».

10.11

CASTELLANI Pierluigi, ELIA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono attribuite» aggiungere le altre: «salvo quanto disposto dal comma 1-bis».

10.27

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo, è costituito un organo consultivo, rappresentativo delle categorie interessate, per la formulazione di pareri in fasi procedurali istruttorie, articolato in sezioni corrispondenti ai settori cui sono preposte le predette commissioni consultive».

10.32

BISCARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È altresì istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già attribuite alla commissione centrale della musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle».

10.30

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* sono composte da nove membri, incluso il Capo del dipartimento dello spettacolo, che lo presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di governo competente per lo spettacolo, e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città, e sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle Commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il Capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle Commissioni».

10.36 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui tre scelti dall'Autorità di Governo, uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dalla Conferenza Stato-Città-autonomie, uno designato dalle associazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative; uno designato dall'Associazione dei critici per le materie di competenza delle singole Commissioni. Il Presidente del Comitato è designato dall'Autorità di Governo tra i tre esperti da essa scelti».

10.3

SCHIFANI, MAGGIORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte da non più di nove membri nominati dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo e scelti tra esperti altamente qualificati e rappresentanti delle associazioni di categoria. I membri delle commissioni qualora siano rappresentanti di associazioni di categoria non possano prender parte alle deliberazioni relative alle richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria».

10.8

CASTELLANI Pierluigi, ELIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Commissioni istituite ai sensi del comma 1 sono composte dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo e da sei membri, nominati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Commissione, di cui due di diretta nomina dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, due scelti nell'ambito di terne designate rispettivamente una dalle Associazioni professionali di categoria ed una dalla Associazione dei critici; uno designato dalle Regioni ed uno congiuntamente designato dall'ANCI e dall'UPI».

10.4

SCHIFANI, MAGGIORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ciascuna Commissione istituita ai sensi del comma 1 è composta da sette membri, di cui cinque esperti altamente qualificati nelle materie dello spettacolo, uno in rappresentanza delle regioni ed uno in rappresentanza dei comuni. I predetti componenti vengono eletti in numero di quattro dalla Camera dei deputati ed in numero di tre al Senato della Repubblica secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

10.18

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 2, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «nove»; sopprimere le parole : «e scelti»; dopo le parole: «di ciascuna delle commissioni» inserire le parole: «, su designazione delle associazioni di categoria e dei sindacati».

10.10

MARCHETTI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

10.19

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le Commissioni eleggono un presidente fra i loro componenti».

10.20

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole «dal capo del Dipartimento dello spettacolo», con le altre: «dai responsabili degli uffici del Dipartimento dello spettacolo, preposti agli specifici settori di competenza delle commissioni».

10.33

BISCARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I componenti delle commissioni di cui al comma 1 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti»..

10.31

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I componenti delle commissioni di cui al comma 1 restano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile per non più di una volta».

10.34

BISCARDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «biennio» con l'altra: «triennio».

10.35

BISCARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria».

10.9

MARCHETTI

Sopprimere il comma 5.

10.21

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Parlamento procede all'elezione dei componenti della Commissione, ai sensi del comma 2. La Commissione deve insediarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla efficacia del decreto di nomina dei componenti».

10.23

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «sessanta».

10.22

PASQUALI, SERVELLO, LISI

10.28 (Identico all'em. 10.22)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.2

SCHIFANI

Sopprimere il comma 7.

10.25

PASQUALI, SERVELLO, LISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Le Consulte sono costituite dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, che le presiede; dal Capo Dipartimento dello Spettacolo, e dai rappresentanti delle componenti professionali di ciascun settore, designati dalle Associazioni esponenti delle categorie dello spettacolo, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città-autonomie. Le Consulte si esprimono sulle linee di indirizzo degli interventi; sui piani programmatici annuali e pluriennali di ciascun settore; sul riparto del Fondo unico dello Spettacolo all'interno di ciascun settore; sulle norme amministrative disciplinanti gli interventi a favore dei singoli settori; su tutte le classificazioni e riconoscimenti di qualifica di soggetti di spettacolo dell'ambito di competenza; sulle questioni di maggiore rilevanza che interessano il settore e promuovono il coordinamento per l'ordinato ed equilibrato sviluppo sul territorio nazionale delle attività del settore considerato. Le Consulte sono nominate con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con regolamento dell'Autorità di Governo competente, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono stabilite composizione, attribuzione e durata delle consulte tecniche».

10.5

SCHIFANI, MAGGIORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Le Consulte sono nominate con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con regolamento dell'Autorità di governo competente, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite composizione, attribuzione e durata delle Consulte tecniche».

10.6

SCHIFANI, MAGGIORE

10.7

CASTELLANI Pierluigi, ELIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono istituite Consulte tecniche per la musica, la danza, la prosa, il cinema e le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Le consulte sono costituite con decreto dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo e sono composte dal Capo Dipartimento dello spettacolo e da otto membri nominati tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna Consulta, di cui tre scelti dall'autorità di Governo, tre designati rispettivamente uno dalle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI, e due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le materie di competenza delle singole consulte. Il Presidente di ogni singola consulta è designato dall'autorità di Governo tra gli esperti altamente qualificati».

10.26

PASQUALI, SERVELLO, LISI

All'emendamento 10.29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-septies. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere»..

10.29/1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7- bis. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un Comitato per i problemi dello spettacolo, diviso

in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

7-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma *7-bis* si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, e delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del dipartimento dello spettacolo che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

7-quater. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 3.

7-quinquies. Ai costi di funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle sei commissioni consultive si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1 del presente articolo.

7-sexies. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge, 29 marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti. «*2-bis.* Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa. *2-ter.* Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 1 e *2-bis*, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi».

10.29 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: «L'autorità di governo competente per

lo spettacolo può delegare di volta in volta le funzioni di presidente della commissione al Capo del Dipartimento dello spettacolo».

2. L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente della commissione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonché di ogni altra relativa al settore del teatro di prosa, al Capo del Dipartimento dello spettacolo.

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole: «o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, conferita di volta in volta, dal Capo del Dipartimento dello spettacolo».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modificazioni di seguito apportate:

a) al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle parole: «comma 2»;

b) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il presidente del comitato è designato tra gli esperti altamente qualificati».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo considerando anche, a tal fine, la qualità, l'eventuale rilievo nazionale o internazionale, la tradizione ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 1 e 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi».

10.0.1

CASTELLANI Pierluigi

52^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre, al termine dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO presenta il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1124,

impegna il Governo

ad illustrare e motivare nelle relazioni di accompagnamento agli schemi di regolamento di cui agli articoli 6, 10 e 14, trasmessi alle Camere per il prescritto parere, gli effetti di risparmio previsti e le abrogazioni disposte e le modifiche o integrazioni apportate alle discipline vigenti, in funzione di concreto miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della semplificazione dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

1124/1/1^a

LUBRANO DI RICCO

Il ministro BASSANINI si dichiara propenso ad accogliere l'ordine del giorno, che non viene posto in votazione.

Quanto agli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.5, il ministro BASSANINI ritiene opportuno confermare un termine breve per l'esercizio della

delega legislativa ed è disponibile ad accogliere un limitato ampliamento, secondo l'indicazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira gli emendamenti 1.4 e 1.6. Su invito del relatore VILLONE, ritira quindi anche l'emendamento 1.5.

Il senatore ROTELLI si sofferma sulla formulazione testuale del disegno di legge, ritenendo opportuno designare le regioni, le province e i comuni con la lettera maiuscola, trattandosi di soggetti dell'ordinamento. Concorda il ministro BASSANINI. Il relatore VILLONE ritiene che la questione possa essere risolta, nell'accordo della Commissione, in sede di coordinamento finale del testo.

L'emendamento 1.18 è fatto proprio del relatore in assenza del proponente. Ad avviso del ministro BASSANINI, il contenuto dell'emendamento è implicito nel disegno di legge, rivolto a modificare la legislazione ordinaria. Concorda il senatore ROTELLI, aggiungendo che per gli enti locali non sempre è possibile considerare i confini territoriali. Il sottosegretario VIGNERI osserva che l'emendamento si riferisce all'attività legislativa, mentre il disegno di legge ha attinenza all'attività amministrativa. Ad avviso del senatore ELIA, il disegno di legge considera anche l'attività legislativa regionale, ma l'emendamento è più adatto ad una prescrizione costituzionale, analoga a quella contenuta nella Legge fondamentale tedesca. Il relatore VILLONE ritira l'emendamento 1.18.

Sull'emendamento 1.2, il presidente VILLONE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole, a condizione che sia prescritta la contestualità nel trasferimento di risorse e nella devoluzione di funzioni. Il senatore MARCHETTI accoglie l'indicazione della Commissione bilancio e riformula di conseguenza l'emendamento (1.2 nuovo testo). Il ministro BASSANINI condivide il parere della Commissione bilancio, anche se considera implicito nel testo l'indicazione che vi è contenuta. Il disegno di legge, comunque, è diretto a ridistribuire le funzioni, soprattutto verso le regioni e gli enti locali, accertando dopo la prima fase di attuazione quali siano le funzioni statali, e le relative amministrazioni, destinate ad essere soppresse o accorpate. Considera inopportuno, al contrario, muovere dalla soppressione di amministrazioni statali, senza aver accertato l'utilità di alcune funzioni residue, con particolare riguardo, ad esempio, a quelle in materia di sicurezza pubblica, proprie dei prefetti. In proposito, il senatore MARCHETTI presenta il subemendamento 1.2 (nuovo testo)/1. Il senatore ROTELLI, riferendosi alle considerazioni svolte dal Ministro, obietta che in base all'esperienza storica, le organizzazioni amministrative hanno dimostrato una particolare forza di resistenza alle innovazioni, verso la quale le modifiche ordinamentali hanno costantemente ottenuto un effetto incrementale e non già riduttivo di funzioni. Il relatore VILLONE replica che il disegno di legge ha un intento complessivo di razionalizzazione, che si può realizzare non solo sopprimendo le amministrazioni attuali, ma in alcuni casi riducendone le funzioni e accorpandole. Il senatore MARCHETTI si dice soddisfatto del chiarimento fornito dal ministro Bassa-

nini, che a suo avviso consente di considerare come posta in discussione la stessa sopravvivenza dell'istituto prefettizio, e ritiene che quest'ultimo sia destinato a un sostanziale ridimensionamento, senza che abbia più una funzione complessiva nel territorio di competenza; si risolve, quindi, a ritirare l'emendamento 1.2 (nuovo testo) e il relativo subemendamento.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.21. Il relatore VILLONE si dichiara favorevole e il ministro BASSANINI si rimette alla Commissione, ritenendo che la modifica non abbia un carattere sostanziale. La senatrice FUMAGALLI CARULLI osserva che la modifica in esame è coerente con il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1. Il senatore GUERZONI esprime una riserva sull'emendamento, che può avere un effetto limitativo. Il ministro BASSANINI precisa che secondo l'impostazione del Governo alcune materie sono escluse dalla delega legislativa, anche se in alcuni casi ad esse si riferiscono funzioni e compiti già esercitati da regioni e da enti locali. Nelle materie non esplicitamente escluse, si applica il comma 2 dell'articolo 1 come principio generale, che comprende anche funzioni statali svolte in sede periferica e in alcuni casi in sede centrale. Quanto al comma 3, esso non enumera funzioni necessariamente statali, ma si limita ad escludere dalla delega le materie indicate. Il sottosegretario VIGNERI dichiara la propria preferenza per il testo del disegno di legge, ritenendo che il riferimento a funzioni e compiti, utile quando si consideri il trasferimento di competenze, non è pertinente nella prescrizione delle materie eccettuate. La senatrice DENTAMARO insiste nell'emendamento, ritenendo opportuno evitare la confusione tra materie e funzioni, che ha già prodotto notevoli inconvenienti, ad esempio in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Posto in votazione, l'emendamento 1.21 è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 1.13 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 1.3, il relatore VILLONE si rimette alla Commissione, ritenendolo compreso nella formulazione del testo. Concorda il ministro BASSANINI. Il senatore GUERZONI, viceversa, ritiene che le attività promozionali delle regioni siano oggetto di persistenti controverse interpretative. La senatrice PASQUALI si dichiara contraria all'emendamento, suscettibile di legittimare alcuni tentativi di dissimulare, sotto l'aspetto di attività promozionali, iniziative istituzionali improprie. Il senatore PINGGERA replica che l'attività promozionale è tuttora oggetto di controverse interpretazioni quanto alla competenza regionale e ritiene opportuna la precisazione indicata nell'emendamento, così come l'altra sulle attività di mero rilievo internazionale, ad esempio i gemellaggi. Quanto all'iniziativa evocata dalla senatrice Pasquali, denominata Euregio, essa ha un fondamento di legittimità anche sostanziale, in analogia a esperienze straniere di collaborazione transfrontaliera. La senatrice PASQUALI precisa che la sua critica si rivolge all'Euregio quale progetto istituzionale, che a suo avviso contrasta sia con la Costituzione italiana che con la Costituzione austriaca. Il ministro BASSANINI ritie-

ne che la seconda parte dell'emendamento sia superflua e fonte di equivoci interpretativi, mentre si dichiara d'accordo con il senatore Guerzoni sulla prima parte della proposta di modifica e ricorda in proposito che il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente enunciato un indirizzo di favore per le attività promozionali delle regioni. Il senatore PINGGERA ritira la seconda parte dell'emendamento 1.3. Il senatore GUERZONI dichiara il suo voto favorevole all'emendamento riformulato, interpretandone il senso come la fine del regime autorizzatorio sinora adottato per le attività promozionali delle regioni. Il relatore VILLONE non ritiene possibile prefigurare tutte le implicazioni applicative dell'emendamento, il cui effetto immediato è di precisare la formulazione normativa, nell'ambito della delega legislativa. L'emendamento 1.3, posto in votazione limitatamente alla sua prima parte, è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 1.7 è fatto proprio dal senatore PASSIGLI, in assenza dei proponenti, al fine di ottenere un chiarimento, da parte dei rappresentanti del Governo, sulla competenza delle regioni nelle relazioni con l'Unione europea. Il ministro BASSANINI dichiara il suo parere contrario all'emendamento, rammentando che il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente sostenuto che nelle materie di propria competenza deve essere consentito alle regioni di intrattenere rapporti con gli organi dell'Unione europea; l'articolo 1, comma 4, ultima parte, in ogni caso, precisa i limiti di tale competenza sul piano normativo. Il senatore ELIA domanda ulteriori chiarimenti sulla posizione del Governo in merito alla questione sollevata dall'emendamento 1.7. Il senatore ROTELLI esprime il suo dissenso rispetto all'emendamento, che viene quindi ritirato dal senatore PASSIGLI e fatto proprio dalla senatrice PASQUALI. Il senatore GUERZONI considera opportuna una valutazione più approfondita delle implicazioni derivanti dalle deleghe legislative in esame per i rapporti con l'Unione europea. Il relatore VILLONE si dichiara contrario all'emendamento che, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 1.1, esso è fatto proprio dal senatore PINGGERA in assenza del proponente e viene riformulato escludendone il riferimento alla difesa personale (1.1 nuovo testo). Il senatore ARLACCHI ritiene utile l'emendamento in esame, solo se riferito alle munizioni. L'emendamento è posto in votazione per parti separate: nella sua prima parte, riferita alle munizioni, viene accolto dalla Commissione; la parte residua dell'emendamento è viceversa respinta.

Sull'emendamento 1.19 interviene il senatore PINGGERA, che lo riformula in riferimento ai distretti militari piuttosto che alle province. Ad avviso del relatore, in tale formulazione l'emendamento è già compreso nella lettera *b*). Concorda il ministro BASSANINI. Posto in votazione, l'emendamento 1.19 (nuovo testo) non risulta accolto.

Il senatore BESOSTRI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.32, riguardo al quale il RELATORE afferma che la modifica è già compresa nel concetto di cittadinanza di cui alla lettera *d*). Il MINI-

STRO, nell'esprimersi in senso contrario, reputa preferibile l'emendamento 1.24. Il senatore BESOSTRI ritira quindi l'emendamento 1.32.

In merito all'emendamento 1.24, il RELATORE avanza una richiesta di chiarimento. Risponde il senatore ELIA, secondo il quale la formulazione della norma è volutamente elastica e potenzialmente comprensiva anche delle consultazioni elettorali regionali. Il RELATORE suggerisce una riformulazione dell'emendamento stesso, che viene approvato dalla Commissione (emendamento 1.24 nuovo testo).

È dichiarato decaduto l'emendamento 1.31. Sull'emendamento 1.25 interviene il senatore ELIA, sostenendo che esso è stato redatto in analogia alla dizione che compare alla lettera *o*), ove sono previsti gli «ordinamenti scolastici». Tale formulazione sembra alludere a funzioni di natura normativa. Il MINISTRO precisa che si tratta invece di compiti e funzioni di carattere amministrativo, che, nel settore delle imprese, sono già rimessi alle Camere di commercio e che dovrebbero anzi essere incrementati.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, in relazione alla lettera *h*), chiede di integrare la disposizione prevedendo anche l'ordinamento penitenziario.

Il senatore ROTELLI si sofferma sulle competenze già attualmente svolte dalle regioni nei riguardi del sistema camerale. Il senatore ELIA ribadisce che la dizione «ordinamenti scolastici» implica l'esercizio di funzioni normative. Egli è disponibile a ritirare l'emendamento 1.25 a condizione che, nell'altro caso, si chiarisca che si tratta invece di attività meramente organizzative. Il ministro BASSANINI esclude ogni ambiguità anche in virtù dell'approvazione dell'emendamento 1.21, sostenendo che il Governo considera l'opportunità di conferire ulteriori compiti alle Camere di commercio.

Il senatore GUERZONI nota che nell'elencazione di cui al comma 3 non compare l'attività statistica. Risponde il ministro BASSANINI secondo il quale anche a tale settore si applicano i criteri di cui all'articolo 2.

Il senatore ELIA ritira quindi l'emendamento 1.25 e insiste per la soppressione delle parole: «ordinamenti scolastici» alla lettera *o*). La questione è comunque momentaneamente accantonata. L'emendamento 1.28 è fatto proprio dal RELATORE ed è quindi approvato dalla Commissione. L'emendamento 1.14 è fatto proprio dal senatore ROTELLI; su di esso si esprime in senso contrario il RELATORE, in considerazione della rilevanza costituzionale della materia, mentre il senatore PINGGERA auspica che alle regioni sia concessa la disciplina della produzione di energia elettrica, in quanto le concessioni governative nel settore incidono pesantemente sul territorio regionale. Anche il senatore AR-LACCHI reputa di carattere strategico per l'economia nazionale la produzione di energia. Con l'avviso contrario del MINISTRO, l'emendamento 1.14 è respinto. Rimane pertanto assorbito l'emendamento 1.20. Sono

dichiarati decaduti gli emendamenti 1.9, 1.8 e 1.11. All'emendamento 1.27 aggiunge la propria firma il senatore LUBRANO DI RICCO. Il senatore PASSIGLI provvede a riformulare l'emendamento stesso («beni culturali» anzichè «attività culturali»), ma si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento. Il RELATORE segnala che l'argomento è disciplinato al comma 4 dell'articolo. L'emendamento 1.27 è quindi ritirato.

L'emendamento 1.12 è dichiarato decaduto. Sull'emendamento 1.29, il RELATORE fa presente che gli interventi di protezione civile possono anche avere una rilevanza territoriale circoscritta. Il ministro BASSANINI ricorda che il comma 4 è stato oggetto di una lunga riflessione e che gli interventi di protezione civile ed i servizi antincendi sono in molti paesi prevalentemente attribuiti alla competenza degli enti locali. Secondo il senatore ARLACCHI nel disegno di legge si è optato per una netta distinzione tra interventi a carattere nazionale ed altri rimessi alle autonomie locali. La senatrice FUMAGALLI CARULLI sostiene che anche in base alla legge n. 225 del 1992 sono previsti diversi livelli di intervento e, a questa stregua, l'emendamento 1.29 segna un sostanziale arretramento. Fa presente altresì che è vivace il dibattito sulla regionalizzazione degli stessi servizi antincendi. L'emendamento 1.29 è quindi ritirato.

Il senatore GUERZONI richiama l'attenzione sulla parte finale del comma 4, potenzialmente suscettibile di svuotare le competenze attribuite alle regioni.

Alla lettera *o*), il ministro BASSANINI suggerisce una riformulazione della disposizione (1.100), che, con l'assenso del senatore ELIA, viene accolta dalla Commissione.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.17 e 1.23. È approvato l'emendamento 1.22, mentre sono dichiarati decaduti gli altri 1.30, 1.10, 1.15 e 1.16. All'emendamento 1.26 il RELATORE segnala l'opportunità che, nella riorganizzazione delle funzioni statali residue, sia conservata la dimensione regionale. Il MINISTRO aderisce a questa impostazione per le funzioni che potranno essere svolte attraverso le amministrazioni periferiche. L'emendamento comunque, a suo avviso, va collocato in una sede più appropriata in fase di coordinamento, in caso di sua approvazione. Il senatore ROTELLI sostiene che il profilo indicato dal relatore è recepito particolarmente nella seconda parte dell'emendamento. Il relatore VILLONE riformula quindi la seconda parte, assorbente della prima. Il senatore BESOSTRI osserva che, nelle regioni più grandi, si può avvertire l'esigenza di istituire un livello infraregionale. Il senatore ROTELLI è sensibile alla questione indicata dal senatore Besostri, purchè siano rispettate le dimensioni provinciale e comunale. Il RELATORE nota, al contrario, come il problema si ponga soprattutto con riferimento alle piccole realtà regionali. Il senatore GUERZONI rileva l'inopportunità di fare salva la dimensione comunale. Il relatore VILLONE si dichiara favorevole a mantenere la più ampia flessibilità di applicazione in questa materia, rendendo obbligatorio il mantenimento del solo livello regionale. Il ministro BASSANINI si esprime in senso favorevole

all'emendamento appena riformulato, con riserva di approfondire le questioni implicate. Il senatore ROTELLI sostiene che, con esclusione di alcuni servizi essenziali, come l'ordine pubblico, si tratta di escludere una pluralità di livelli amministrativi nello stesso ambito di competenze. L'emendamento 1.26 (nuovo testo) è quindi accolto dalla Commissione. È dichiarato decaduto l'emendamento 1.33.

Il senatore ROTELLI segnala che al comma 4 dell'articolo 1 figura in due casi l'espressione «legge della Repubblica» come sinonimo di legge statale, ma suscettibile di determinare qualche ambiguità. Per il senatore ELIA le due dizioni sono talvolta equivalenti anche nel testo costituzionale. Aderisce a questa impostazione il ministro BASSANINI, mentre ritiene più appropriata la formula «legge statale» il senatore MIGLIO. Il senatore ROTELLI critica l'espressione «cura degli interessi», che compare al comma 2 dell'articolo, in riferimento all'altra «interessi localizzabili», che figura nella stessa disposizione. Il RELATORE recepisce una parte di tali osservazioni e propone l'emendamento 1.200, per modificare «legge della Repubblica» in «legge statale» al comma 4 dell'articolo 1. L'emendamento stesso è quindi approvato.

Il senatore ELIA rileva che, nel novero delle funzioni che permangono nella titolarità dello Stato, manca la materia dei trasporti a carattere nazionale. Egli si riserva pertanto di presentare apposite proposte di modifica in vista dell'esame in Assemblea.

È quindi approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Sull'emendamento 2.4 il ministro BASSANINI rinvia alle considerazioni già svolte in merito all'articolo 1, dichiarandosi pertanto contrario.

Anche il relatore VILLONE esprime un parere negativo.

Il senatore ELIA considera lodevole lo scopo di prevenire i *referendum* promossi da alcuni consigli regionali ma giudica come una manifestazione di massimalismo federalista la proposta di abolire una serie di Ministeri. Ricorda, in proposito, che in alcuni grandi stati federali come gli Stati Uniti d'America e la Repubblica federale di Germania, vi sono amministrazioni statali corrispondenti a quelle che si propone di sopprimere. L'accentuazione delle autonomie territoriali, a suo avviso, si deve realizzare attraverso un cospicuo trasferimento di competenze, piuttosto che con una abolizione indiscriminata di Ministeri.

Il senatore ROTELLI precisa che lo scopo dell'emendamento non è di evitare i *referendum*, ma quello di ottenere il risultato perseguito da questi ultimi, modificando radicalmente l'assetto delle amministrazioni pubbliche. A suo avviso, il riferimento al federalismo non è pertinente, in quanto si tratta di sopprimere amministrazioni statali anacronistiche, considerato che già in prossimità dell'istituzione delle regioni a statuto

ordinario, alla fine degli anni sessanta, in sede scientifica si prefigurava la soluzione in esame. Al senatore Elia egli obietta che l'ordinamento tedesco non può essere considerato effettivamente federale, sia sotto il profilo genetico che sotto l'aspetto strutturale. Ricorda, inoltre, che le amministrazioni statali dell'agricoltura e del turismo avrebbero dovuto essere soppresse già in conseguenza dei *referendum* abrogativi celebrati al riguardo nel 1993. Ritiene, infine, che l'emendamento in esame possa mettere alla prova la reale volontà riformatrice delle forze politiche.

Il senatore MIGLIO conferma l'opinione del senatore Rotelli secondo la quale l'ordinamento tedesco non ha natura federale. Quanto ai Ministeri che si propone di sopprimere, osserva che l'articolo 117 della Costituzione ne determina in sé il carattere superfluo e ridondante.

Il relatore VILLONE condivide tale considerazione, ritenendo peraltro che il risultato conseguente può essere realizzato più efficacemente in esito al processo di trasferimento di funzioni previsto dal disegno di legge.

Il senatore PELLEGRINO, nel motivare l'opposizione del suo Gruppo all'emendamento 2.4, condivide l'opinione del relatore e paventa gli effetti disarmonici e confusi delle abrogazioni proposte. Vi sarebbero, infatti, importanti funzioni pubbliche prive di un riferimento istituzionale, in assenza di un principio generale di sussidiarietà nell'ordinamento vigente. Rileva, inoltre, che anche gli atti di indirizzo e coordinamento dovrebbero essere ricondotti entro limiti fisiologici, e compatibili con il principio di autonomia, ma nella necessaria gradualità.

Il senatore PASSIGLI condivide le osservazioni dei senatori Elia e Pellegrino, sottolineando che la Costituzione vigente esige funzioni legislative e amministrative statali anche nelle materie di cui all'articolo 117. Si sofferma criticamente, infine, nella formulazione del comma 9 dell'emendamento.

Il senatore GUERZONI riconosce che una parte del contenuto dell'emendamento corrisponde al nucleo del progetto istituzionale perseguito dalle regioni nell'ultimo ventennio; nondimeno, tale indirizzo riduttivo delle competenze statali è stato sempre inserito in un contesto di complessiva riforma dell'ordinamento, anche mediante revisione costituzionale. Osserva che il disegno di legge può ottenere lo stesso risultato, ma con maggiore efficacia.

La senatrice PASQUALI annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale all'emendamento 2.4, che persegue una anticipazione inopportuna del processo di revisione costituzionale in tema di forma di Stato.

La senatrice DENTAMARO, viceversa, considera l'emendamento come una coerente opzione federalista, a Costituzione vigente. A suo avviso, la discussione ha reso evidente una sostanziale differenza di impostazione tra il disegno di legge e l'emendamento 2.4, in quanto il primo

è ispirato a soluzioni graduali, rinviando nel tempo una riforma sulla quale vi è un consenso unanime, mentre con le abrogazioni in esame si può ottenere immediatamente un radicale riordinamento amministrativo, conforme alla volontà popolare espressa nei *referendum* del 1993 e all'orientamento di sette consigli regionali. Quanto al possibile vuoto normativo, richiama l'attenzione sulla delega legislativa disposta con il comma 9 dell'emendamento, mentre l'esito positivo dei *referendum* già promossi darebbe luogo a effettive lacune nell'ordinamento. Sarebbe una scelta responsabile, da parte del Parlamento, prevenire positivamente tale risultato.

Il RELATORE conferma il suo parere contrario, considerando più realistica ed efficace l'impostazione del disegno di legge, nella prospettiva di una sostanziale riduzione delle funzioni statali, che anticipi la riforma costituzionale in senso federale e ne prepari le condizioni.

Il ministro BASSANINI si associa alle molteplici osservazioni critiche formulate sull'emendamento e conferma il suo parere negativo.

L'emendamento 2.4, posto in votazione, non risulta accolto.

Gli emendamenti 2.5, 2.1 e 2.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

Su invito del relatore VILLONE, il senatore PINGGERA si riserva di riferire ad altra parte del testo l'emendamento 2.3, che pertanto viene accantonato.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 2 senza modifiche.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 0,30 del 16 ottobre.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1124**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro un anno».

1.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».

1.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «, ferma restando l'eguaglianza di diritti dei cittadini, a prescindere dai confini territoriali di ogni singola regione ed ente locale,».

1.18

DE LUCA Michele

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per conferire agli enti locali le funzioni e le attribuzioni che le leggi vigenti attribuiscono al prefetto. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo è abrogata la legge 8 marzo 1949, n. 277».

1.2

MARCHETTI

All'emendamento 1.2 (nuovo testo), dopo le parole: «al prefetto,» inserire le seguenti: «escluse quelle di cui al comma 3, lettera g)».

1.2 (nuovo testo)/1

MARCHETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per conferire agli enti locali le funzioni e le attribuzioni che le leggi vigenti attribuiscono al prefetto, assicurando il contestuale trasferimento delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo è abrogata la legge 8 marzo 1949, n. 277».

1.2 (nuovo testo)

MARCHETTI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «le» aggiungere le seguenti: «funzioni e i compiti riconducibili alle».

1.21

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.13

SPERONI, PREIONI

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salva l'attività promozionale e quella di mero rilievo internazionale».

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) relazioni con l'Unione europea;».

1.7

D'ALÌ, SCHIFANI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «armi» inserire le seguenti: «e munizioni non per uso sportivo e per difesa personale».

1.1

SPERONI

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «armi» inserire le seguenti: «e munizioni non per uso sportivo».

1.1 (nuovo testo)

PINGGERA

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «eccetto il servizio civile sostitutivo di quello militare, demandato anche nell'organizzazione alle province di residenza degli interessati».

1.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «eccetto il servizio civile sostitutivo di quello militare, demandato anche nell'organizzazione ai distretti militari di residenza degli interessati».

1.19 (nuovo testo)

PINGGERA

Al comma 3 sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) stato civile, anagrafe ed elettorato attivo e passivo;
d-bis) immigrazione ed estradizione;».

1.32

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3 sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) cittadinanza, immigrazione ed estradizione;
d-bis) consultazioni elettorali e referendarie, escluse quelle regionali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale;».

1.24

ELIA

Al comma 3 sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) cittadinanza, immigrazione ed estradizione;
d-bis) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie, escluse quelle regionali;».

1.24 (nuovo testo)

ELIA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie».

1.31

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) ordinamento delle imprese».

1.25

ELIA

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) ordine e sicurezza pubblica».

1.28

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, lettera l) sopprimere le parole: «produzione e».

1.14

SPERONI, PREIONI

1.20 (Identico all'em. 1.14)

PINGGERA

Al comma 3, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) programmazione agricola e agro-alimentare nazionale;».

1.9

D'ALÌ, SCHIFANI

Al comma 3, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) programmazione agricola nazionale;».

1.8

D'ALÌ, SCHIFANI

Al comma 3, sopprimere la lettera n).

1.11

SCHIFANI

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) attività culturali e ricerca scientifica;».

1.27

PASSIGLI

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

1.12

SPERONI, PREIONI

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) istruzione universitaria, programmi scolastici e organizzazione generale dell'istruzione scolastica».

1.100

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) protezione civile e servizi antincendi».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «quelli di rilievo nazionale del sistema di protezione civile».

1.29

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È comunque riservata allo stato la determinazione dei livelli minimi uniformi di servizio e la tutela dell'eguaglianza di diritti dei cittadini, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola regione ed ente locale».

1.17

DE LUCA Michele

Al comma 4, dopo le parole: «Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2» inserire le seguenti: «le funzioni amministrative esercitate dagli organi dello Stato comunque attinenti alla tutela ed alla garanzia dei principi fondamentali della Costituzione e dei diritti e dei doveri dei cittadini.».

1.23

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, quarto rigo, sostituire le parole: «apposita autorità indipendente» con le parole: «apposite autorità indipendenti».

1.22

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 4, decimo rigo, dopo le parole: «protezione civile», inserire le seguenti: «compreso il coordinamento nelle situazioni d'emergenza anche a livello locale».

1.30

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, undicesimo rigo, dopo le parole: «per la tutela dell'ambiente e della salute» inserire le seguenti: «e per gli interventi programmati nei settori agricoli, agroindustriale e forestale.».

1.10

D'ALÌ, SCHIFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «legge della Repubblica», con le seguenti: «legge statale».

1.200

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 funzioni e compiti amministrativi che, in relazione alla specificità di ciascuna amministrazione, siano comunque riconducibili ai principi di cui ai commi 3 e 4.».

1.15

DE LUCA Michele

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 funzioni e compiti amministrativi individuati dai decreti legislativi, sulla base dei principi di cui ai commi 3 e 4, in relazione alla specificità di ciascuna amministrazione».

1.16

DE LUCA Michele

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Allo scopo di assicurare l'opportuno collegamento con regioni, province e comuni e le rispettive popolazioni, l'Amministrazione centrale dello Stato organizza le sue attività decentrate su scala regionale, provinciale e comunale.

4-ter. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standard* dimensionali impongano accorpamento di funzioni con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve esser comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione».

1.26

COVIELLO, MICELE, BISCARDI, VALLETTA, CASTELLANI Pierluigi, BRIENZA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standard* dimensionali impongano accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve esser comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione».

1.26 (nuovo testo)

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le funzioni di rilievo nazionale inerenti al sistema di protezione civile e alla tutela dell'ambiente, alla salute, al patrimonio storico-artistico, alle telecomunicazioni, alla ricerca scientifica, alla produzione e distribuzione dell'energia, nonchè le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato U.E. e dagli accordi internazionali, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con le Regioni, espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni».

1.33

SPERONI

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. È abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 (“Riordino delle competenze regionali statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali”).

2. È abrogata il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» limitatamente agli articoli 1, 2, e 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonché agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 1”.

3. È abrogata la legge 25 marzo 1958, n. 296 (“Costituzione del Ministero della sanità”).

4. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni, relativi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) regio decreto 9 agosto 1943, n. 718;
- b) decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946 n. 223;
- c) legge 7 giugno 1951, n. 434;
- d) legge 15 dicembre 1960, n. 1483;
- e) legge 26 settembre 1966, n. 792;
- f) articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- g) legge 12 ottobre 1996, n. 842;
- h) articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
- i) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

- a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382;
- b) l'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed;
- c) l'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- d) l'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento”;
- e) l'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, limitatamente alle parole: “atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

6. Sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1993, n. 40.

9. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e sopprese ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 e nei termini di cui al medesimo articolo, emana norme intese a introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi Dipartimenti;

c) l'accorpamento in due Ministeri delle residue competenze dello Stato, rispettivamente in materia economica e in materia sociale;

d) la regionalizzazione degli istituti e dei comitati consultivi tecnico-scientifici già operanti presso i Ministeri soppressi».

2.4

ROTELLI, FUMAGALLI CARULLI, DENTAMARO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. In tutte le restanti materie e prioritariamente per cultura, industria, lavoro, energia, telecomunicazioni e organizzazione generale dell'istruzione scolastica spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

2.5

SPERONI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Viene soppressa la funzione di indirizzo e coordinamento introdotta con la legge 16 maggio 1980, n. 281».

2.1

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Stato per garantire livelli minimi uniformi di organizzazione».

2.2

DE LUCA Michele

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e Bolzano nulla è innovato dalla presente legge in ordine alle competenze già in precedenza attribuite alle dette due province. Le funzioni ed i compiti che in forza della presente legge vengono conferiti alle regioni, nella regione Trentino-Alto Adige, vengono attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

35ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MIRONE

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(1268) Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria

(Esame e rinvio)

Il relatore GRECO, ricordate anzitutto le sentenze della Corte Costituzionale n. 114 del 1994 e n. 171 del 1996, fa presente i gravi disagi che si sono verificati ogniqualvolta è stata attuata una astensione collettiva degli appartenenti alla classe forense e fa altresì presente come la legge di regolamentazione dello sciopero, n. 146 del 1990 non appaia assolutamente estensibile ai lavoratori non subordinati. Ricordato quindi che la stessa Corte Costituzionale aveva sollecitato il Parlamento a legiferare sulla materia della astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali, si sofferma a descrivere brevemente il contenuto dei sei articoli di cui si compone il disegno di legge governativo con particolare riguardo alla disciplina del preavviso, dei divieti di astensione, del funzionamento dei tribunali, in caso di astensione dei codici di autoregolamentazione e delle responsabilità concernenti la violazione degli obblighi derivanti dalla legge.

Il senatore PREIONI, ricordati i motivi della astensione dal lavoro degli avvocati nel 1995, legati a problemi di funzionamento della giustizia civile e penale, sostiene che la disciplina legislativa della astensione dal lavoro degli avvocati appare forse eccessiva anche se sembra opportuno sanare alcune situazioni che intervengono nei casi di cui si discute. Dichiarata di non aver ancora deciso quale posizione assumere in merito al provvedimento in esame.

Il senatore BUCCIERO, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che i senatori possano avere tempi sufficientemente ampi per esaminare approfonditamente i problemi che sono all'ordine del giorno.

Il presidente CIRAMI dichiara di condividere le osservazioni del senatore Bucciero, anche se l'argomento dovrà essere approfondito in sede di Ufficio di Presidenza. Sostiene comunque, a titolo personale, che una pausa fra la relazione e la discussione generale possa essere utile in generale per dare ai senatori il tempo di approfondimento da loro richiesto.

Il senatore RUSSO concorda sulla esigenza di rinviare e concentrare la discussione sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

(1246) *Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione*
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FOLLIERI prendendo spunto dalla disposizione della Costituzione (articolo 106, comma 3) che notoriamente prevede la possibilità di chiamare professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione: al contempo, rammenta le numerose iniziative del Consiglio Superiore della Magistratura che già nel 1987 aveva adottato una delibera nella quale si erano delineate le modalità ed i requisiti per la chiamata. Altresì rievoca la vicenda di un avvocato dell'Ordine di Genova che nel 1988 aveva inoltrato domanda al Consiglio Superiore della Magistratura perchè venisse assegnato all'ufficio di consigliere di Cassazione. Tale vicenda - che si fondò sulla tesi dell'immediata applicabilità dell'articolo 106, comma 3 - si concluse nel 1992 con l'archiviazione della pratica, dopo lungo approfondimento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ciò premesso, il relatore si sofferma sul problema della individuazione del rapporto quantitativo che dovrà essere fissato fra l'organico complessivo della Corte ed il numero dei posti copribili attraverso questa nuova procedura. Con riferimento all'articolo 1, comma 1, egli suggerisce di precisare - e preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso - che per gli avvocati il requisito deve essere di 15 anni «effettivi» di esercizio; in parallelo, all'interno del medesimo comma 1, ipotizza di prevedere non la mera possibilità di nomine sino ad un decimo, come contempla il testo governativo, bensì la obbligatorietà che quel decimo dell'organico complessivo della Corte sia riservato esclusivamente ai professori ordinari ed agli avvocati iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni. Senza soffermarsi con particolare attenzione sui requisiti per la nomina, delineati con cura dall'articolo 2, il relatore fa presente che in forza dell'articolo 3 il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari e che in forza dell'articolo 4 il nominato può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito

della Cassazione. Manifesta in conclusione grande apprezzamento per le finalità perseguite, pur non nascondendo la necessità di qualche ritocco migliorativo.

Il sottosegretario MIRONE interviene brevemente per invitare i commissari a considerare la valenza istituzionale del provvedimento, che mira a dare attuazione ad una precisa disposizione della Costituzione; reputa quindi doverosa l'iniziativa del Governo che mira a colmare un oggettivo vuoto normativo a livello di legislazione ordinaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

36 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MIRONE

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso al termine dell'odierna seduta antimeridiana, con l'apertura della discussione generale.

Dopo che il relatore FOLLIERI ha reso nota l'emissione da parte della Commissioni Affari costituzionali di un parere non ostativo sul provvedimento in titolo, interviene il senatore FASSONE, il quale preliminarmente ripercorre il cammino culturale seguito dal Costituente. Identifica poi la *ratio* ispiratrice del legislatore costituzionale nel desiderio di individuare, all'interno del comma 3 di quell'articolo 6, lo spirito più intimo della norma, che si connota chiaramente per il carattere dell'eccezionalità. Si sofferma quindi sull'*iter* formativo di quel comma mirato, tuttavia, a non configurare un reclutamento parallelo, nè a rendere la Cassazione un organo a composizione mista e tanto meno ad

agevolare l'espletamento di compiti giurisdizionali (come invece è il caso della previsione di cui al comma 2, relativa ai magistrati onorari).

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha più volte affrontato il problema di metodo ed ha ribadito nel corso degli anni la necessità di un provvedimento di legislazione ordinaria per dare attuazione al dettato costituzionale, non essendo infatti plausibile limitarsi ad ipotizzare una mera attuazione in via amministrativa. Paventa il rischio di qualche disposizione incostituzionale all'interno dell'articolato ed invita i colleghi a fissare i criteri-parametro per l'identificazione dei meriti insigni, sia dei professori - invero più facili da individuare -, che degli avvocati. Chiede di sapere se, attribuito lo *status* di consigliere di Cassazione, ad esso corrisponda anche l'abilitazione alle funzioni direttive superiori di merito, come pure se sia il caso di configurare un percorso per l'eventuale rientro all'originaria attività. Da ultimo, invita a riflettere se non sia preferibile, posto che la Costituzione usa la locuzione «chiamata», escludere l'attivazione del procedimento su domanda, ossia su iniziativa dell'interessato.

Il seguito dell'esame è così rinviato.

(717) VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Il relatore FOLLIERI afferma che per il provvedimento sulle sezioni stralcio è stato presentato un alto numero di emendamenti: ritiene opportuno quindi costituire un comitato ristretto.

I senatori RUSSO, GRECO e CARUSO Antonino dichiarano di concordare. Si associa tutta la Commissione.

Il senatore CENTARO consiglia di aspettare il parere della 5ª Commissione per iniziare i lavori del comitato ristretto.

Il senatore CARUSO Antonino sottolinea l'importanza di lavorare attivamente sul problema e di attendere il parere della 5ª Commissione anche sul testo, poichè afferma di avere l'impressione dell'esistenza di una carenza di copertura finanziaria.

Sono chiamati a far parte del Comitato ristretto i senatori Caruso Antonino, Cirami, Duva, Follieri, Gasperini, Greco, Lubrano di Ricco, Russo e Salvato.

Il senatore FOLLIERI convoca la prima riunione del Comitato ristretto per domani, Mercoledì 16 ottobre 1996, alle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE**(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 9 ottobre.

Il senatore GRECO invita a considerare la coerenza o meno del provvedimento in discussione con il diritto comunitario ed in particolare con la direttiva n.253 del 1984. Rivolge critiche anche alla previsione di un magistrato come Presidente della Commissione di concorso. Avanza quindi altri rilievi al testo del disegno di legge per quanto riguarda fra l'altro il titolo di studio richiesto, in relazione alla citata direttiva CEE. Si riserva infine di precisare le sue posizioni in sede di presentazione degli emendamenti.

Il senatore BUCCIERO preannuncia che presenterà un emendamento che prende spunto dal disegno di legge del senatore Bevilacqua (A.S n. 651) che riguarda la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori dei conti.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 12 di Mercoledì 23 ottobre 1996. La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

26ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(1401) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-remoto e proroga della gestione

(Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO, nel ribadire quanto già affermato nella relazione al provvedimento reiterato dal decreto-legge in titolo, sottolinea come le questioni attinenti alla gestione del contenzioso e alla limitazione della possibilità di presentare ricorsi giudiziari diano luogo a perplessità di ordine costituzionale in ordine alle quali è opportuno essere disponibili ad ulteriori approfondimenti anche sulla base degli emendamenti che dovessero essere formulati.

Precisa, comunque, che le eventuali modifiche del testo predisposto dal Governo, che tiene conto dell'esame in Commissione, dovranno mantenere inalterata l'entità della spesa prevista: a suo giudizio, questo vincolo deve costituire il limite invalicabile in base al quale valutare le proposte emendative.

Fa presente, infine, che in sede di reiterazione del decreto-legge è stata inserita una nuova disposizione (articolo 9), concernente il personale della Sicilcassa S.p.A. Esprime forti perplessità in ordine a tale innovazione, che ha carattere di disomogeneità rispetto al contenuto del provvedimento, e preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo.

Il PRESIDENTE ritiene che si debba compiere ogni possibile sforzo per favorire la conversione in legge del decreto-legge in titolo. A suo avviso, l'inserimento di nuove materie nel testo del provvedimento può de-

terminare difficoltà che rischiano di ritardare l'esame parlamentare. Invita quindi il Governo e la Commissione a tener conto di tali considerazioni.

Il senatore FIGURELLI condivide le perplessità manifestate dal relatore in ordine all'inserimento nel decreto-legge di una disposizione concernente il personale della Sicilcassa S.p.A., che è sicuramente non omogenea con la restante parte del provvedimento. Non vi è dubbio che tale società si trovi in uno stato di grave crisi, ma non può essere certamente questo elemento, presente anche nelle fattispecie regolate dal decreto-legge in esame, a giustificare una considerazione normativa contestuale.

A suo avviso un intervento normativo concernente i dipendenti della Sicilcassa S.p.A. è sicuramente necessario e urgente, ma dovrebbe essere previsto o da un provvedimento specifico, o all'interno di un decreto-legge riguardante materia omogenea. È bene chiarire, infatti, che la causa del dissesto in cui versa la società non è rintracciabile nel pur abnorme costo del lavoro, ma nel pluriennale saccheggio di cui è stata oggetto da parte di forze parassitarie protette dai governi della Regione. La crisi in atto, quindi, non può essere addossata ai lavoratori, tanto più in una situazione, come quella siciliana, in cui è riscontrabile un livello di disoccupazione sempre più elevato. Sottolinea, infine, che dalla norma in questione non sembrano derivare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato, dato che è previsto il ricorso al fondo pensioni aziendale.

Il sottosegretario SALES, pur condividendo le obiezioni avanzate dal relatore e condivise dal senatore FIGURELLI sull'articolo 9, rappresenta la grave situazione che si è determinata con riferimento al personale della Sicilcassa S.p.A.. Ritiene che ciò giustifichi l'inserimento della norma in questione nel testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 14 di domani 16 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

26ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 16,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Il Presidente ANGIUS sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di non procedere all'emissione del parere sul disegno di legge n. 1034, in considerazione del fatto che la 1ª Commissione ha già terminato i lavori su tale disegno di legge.

A giudizio del senatore AZZOLLINI la rilevanza delle modifiche in tema di ordinamento contabile e finanziario degli enti locali recate dal disegno di legge n. 1034 avrebbe consigliato un esame approfondito da parte della Commissione in modo da predisporre la presentazione di eventuali proposte emendative. Pur prendendo atto della dichiarazione del Presidente, fa presente che in futuro sarebbe più opportuno investire direttamente la competenza della Commissione, prevedendo semmai un esame congiunto, per l'esame di merito di provvedimenti che incidano in misura significativa sulla materia della finanza locale e tributaria in generale.

Il senatore BONAVITA rileva che la richiesta di esaminare congiuntamente il disegno di legge presentato dal ministro Bassanini non trova fondamento nel contenuto squisitamente ordinamentale di tale proposta di legge. È pur vero, invece, che la Commissione avrebbe ben potuto valutare gli aspetti di competenza in sede di sottocommissione per i pareri.

Il senatore BOSELLO rileva che il disegno di legge n. 1034 contiene numerose disposizioni di carattere squisitamente tributario, in particolare all'articolo 25, ragion per cui condivide la esigenza di una valutazione in sede consultiva da parte della Commissione.

La senatrice SARTORI interviene per ribadire la convinzione che l'approvazione del disegno di legge sulla semplificazione delle procedure amministrative, presentato dal ministro Bassanini, costituirà di fatto un ostacolo per la redazione dei bilanci da parte degli enti locali nei termini stabiliti dalla legge.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ricorda che il rinvio in Commissione plenaria dell'esame del disegno di legge n. 1034 era stato motivato dalla richiesta di esaminare approfonditamente le modifiche all'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali recate dall'articolo 27.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver dichiarato di condividere i rilievi avanzati dal senatore Azzollini sull'opportunità di esaminare approfonditamente le questioni relative all'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ritiene che l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 1034 potrà costituire l'occasione per avanzare eventuali proposte emendative. Per quanto riguarda le preoccupazioni avanzate dalla senatrice Sartori fa presente che il Governo potrà essere investito di tale questione in sede di esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge sulla finanza locale.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

32^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il presidente OSSICINI avverte che il Comitato ristretto ha concluso stamane i suoi lavori, sui cui esiti riferirà la relatrice Pagano; peraltro il ministro Berlinguer e la stessa relatrice hanno chiesto un breve rinvio dell'inizio dei lavori della Commissione e pertanto sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,45.

Il presidente BISCARDI, preso atto che la relatrice e il sottosegretario Masini non sono ancora sopraggiunti, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,46, è ripresa alle ore 16.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta una proposta di parere presentata, a nome dei rispettivi Gruppi, dai senatori D'Onofrio, Bevilacqua, Brienza, Manis, Pera e Ronconi.

Il senatore D'ONOFRIO illustra la proposta di parere formulata secondo un impianto coerente e organico, tale da costituire una compiuta proposta emendativa del disegno di legge governativo, ove andrebbe a sostituire o integrare varie disposizioni degli articoli 1 (comma 3), 2, 8, 10, 14 e 15. Lo schema propone quindi di inserire nel disegno di legge norme, secondo le quali il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le funzioni spettanti allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni e agli altri enti locali, alle università e alle istituzioni scolastiche autonome in materia di istruzione universitaria e di istruzione scolastica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di seguito indicati.

Spettano allo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, l'istruzione universitaria nel rispetto dell'autonomia degli atenei; la determinazione delle norme generali sull'istruzione, con particolare riferimento alla indicazione delle finalità e degli obiettivi dell'istruzione scolastica, della indicazione dei relativi ordini, gradi e titoli di studio, degli *standard* nazionali e dei criteri di qualità dell'istruzione, dei relativi sistemi di valutazione.

Spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e degli articoli dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, la determinazione delle norme, la programmazione e il controllo concernenti le strutture dei servizi relativi all'accesso, al diritto allo studio, all'assistenza sanitaria e agli interventi in favore dei soggetti svantaggiati per ragioni psichiche, fisiche, territoriali o familiari.

Spettano ai comuni, alle province e agli altri enti locali, ai sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, la programmazione e la realizzazione degli interventi per il funzionamento del servizio di istruzione e per rendere effettivo l'esercizio dei diritti ad esso connessi.

Spettano alle università e alle istituzioni scolastiche le funzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e quelle ulteriori previste dalla presente legge: a) al fine di consentire alle une e alle altre di concorrere a promuovere lo sviluppo integrale della persona umana secondo le sue attitudini, le sue capacità, secondo la scelta sua o, se minore di età, della sua famiglia; b) al fine di favorire la formazione culturale degli studenti universitari e degli alunni delle istituzioni scolastiche in modo da tener conto della libertà e della vocazione degli studenti e delle esigenze connesse allo sviluppo scientifico e tecnologico ed alle istanze del mondo del lavoro.

La riorganizzazione dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione deve tendere: a) al rispetto e alla realizzazione dell'autonomia universitaria e delle istituzioni scolastiche; b) al fine di meglio consentire la partecipazione dell'Italia ai rapporti internazionali, e alla determinazione ed alla attuazione delle deliberazioni dell'Unione europea nelle rispettive materie; c) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici in ambito regionale, mediante la diversificazione tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali, l'eliminazione delle duplicazioni, la previsione di strumenti di verifica periodica nell'organizzazione amministrativa e dei suoi risultati, l'indicazione e la revisione pe-

riodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari; d) alla organizzazione di sistemi nazionali di valutazione capaci di assicurare gli obiettivi nazionali di istruzione, il rispetto degli *standard* nazionali e dei criteri di qualità delle università e delle scuole.

È conferita alle istituzioni scolastiche l'autonomia istituzionale ed amministrativa, che si sostanzia nell'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e gestionale, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: a) il conferimento della personalità giuridica ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria che non la posseggono già all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; b) la determinazione, d'intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da un lato e gli uffici regionali della Pubblica istruzione dall'altro, dei requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa; c) l'esplicita previsione della libertà di ricerca e di insegnamento per i docenti, di educazione per le famiglie, e di pensiero e apprendimento per gli alunni; d) la previsione dei compiti specifici della direzione degli istituti scolastici autonomi; e) la definizione di uno statuto nazionale dei diritti e dei doveri degli studenti; f) la riforma degli organi collegiali, con la previsione di poteri deliberativi finali di ciascuno di essi nell'ambito della propria competenza; g) la definizione in ciascun anno scolastico del programma delle attività scolastiche, di quelle parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, comprese le iniziative per il recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento e per il contrasto alla dispersione scolastica; h) i criteri di utilizzazione delle attrezzature e del materiale didattico per la realizzazione delle attività culturali, sportive e ricreative degli alunni, per iniziative di educazione permanente e ricorrente, compresa l'educazione degli adulti; i) le iniziative per l'orientamento scolastico ed universitario, da realizzarsi di concerto tra istituzioni scolastiche ed istituzioni universitarie; l) le iniziative di aggiornamento dei docenti; m) le iniziative di aggiornamento del personale amministrativo; n) le iniziative, di concerto con le unità sanitarie locali, per l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari, riabilitativi e specialistici, a favore dei soggetti svantaggiati; o) le iniziative per l'educazione alla salute e per la prevenzione alle tossicodipendenze; p) l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi; q) la garanzia che lo Stato, la regione e l'ente locale ciascuno per la parte di sua competenza, assicurino a ciascuna unità scolastica autonoma le risorse e i servizi tali da rendere possibile il perseguimento degli obiettivi nazionali di istruzione, il conseguimento degli *standard* di livello nazionale e il rispetto dei livelli

di qualità. A tal fine si intendono per *standard* di livello nazionale quelli concernenti l'edificio destinato a scuola e la sua idoneità a consentire anche le attività parascolastiche, extrascolastiche, o interscolastiche; la biblioteca; il laboratorio; la palestra; si intendono per criteri di qualità quelli attinenti al concreto esercizio del diritto allo studio e al conseguente successo scolastico; r) la previsione che lo Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni e i soggetti pubblici e privati, possano, su deliberazione del consiglio di istituto e con il parere del comitato studentesco, assegnare risorse alle scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al regolamento ministeriale sulle iniziative complementari e le attività integrative; s) la determinazione delle istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, con la specifica indicazione delle deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato; t) il conferimento dell'autonomia ad iniziare dall'anno scolastico 1997-1998, man mano che le istituzioni scolastiche sono poste in condizione di perseguire gli obiettivi nazionali di istruzione, di conseguire gli *standard* di livello nazionale e di rispettare i criteri di qualità indicati alla precedente lettera p), e di determinarne il fabbisogno finanziario necessario per l'attuazione completa dell'autonomia scolastica; u) il conferimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche contestualmente alla disciplina della parità di cui all'articolo 33 della Costituzione.

I principi per la delega prevedono altresì l'istituzione e il funzionamento del sistema nazionale di valutazione, articolato su base regionale, con il compito di valutare l'apprendimento, il grado di sviluppo formativo e la maturità dell'alunno, avvalendosi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, riordinati in modo da essere di sostegno per l'autonomia delle istituzioni scolastiche; la previsione di forme particolari di autonomia, in relazione alle specificità loro proprie, per le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza; la previsione, nell'esercizio finanziario 1997, della spesa di 500 miliardi per la cassa e per la competenza -attualmente non previsti nel disegno di legge finanziaria 1997 - esplicitamente destinata all'avvio dell'attuazione dell'autonomia scolastica, e di somme comunque non inferiori negli esercizi finanziari 1998-1999, sulla base della quantificazione delle risorse necessarie per l'ulteriore attuazione dell'autonomia scolastica.

Ai fini dell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare la seguente procedura: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più schemi di decreti legislativi e li presenta per il parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli scolastici provinciali, che si pronunciano entro i successivi 30 giorni; lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati dei suddetti pareri, sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nei successivi 30 giorni, dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni, rispettivamente, regionali e nazionali, dei docenti, dei presidi, del personale amministrativo, dei genitori, degli studenti, delle or-

ganizzazioni della produzione e del lavoro. Si prescinde dai pareri indicati qualora non resi nei termini prescritti.

Le disposizioni del disegno di legge n. 1124 concernenti la scuola e l'università - prosegue il senatore D'Onofrio - sono caratterizzate da una disciplina frammentaria degli strumenti attuativi, costituiti talora da decreti legislativi delegati, talora da regolamenti governativi, altre volte da atti di autonomia. La proposta di parere vuole invece ricondurre a unità le diverse opzioni e i contenuti in materia di istruzione e università, prevedendo a tal fine una delega legislativa al Governo con l'indicazione di un termine per il suo esercizio di sei mesi. Già da questa scelta risulta il disfavore dei Gruppi firmatari la proposta rispetto a non persuasivi tentativi di delegificazione. Rispetto al processo autonomistico, risulta preliminare la definizione delle competenze dello Stato da un lato e degli enti territoriali dall'altro, profilo questo sul quale l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge n.1124 reca indicazioni solo sommarie. Nella proposta di parere, invece, sono chiaramente individuate le competenze dello Stato, delle regioni, degli enti locali, delle università e delle scuole. Altra lacuna del disegno di legge governativo concerne i principi e i criteri direttivi per la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, laddove la proposta di parere indica con sufficiente precisione le linee guida di tale opera di riordinamento. Il parere reca poi principi e criteri direttivi per la realizzazione dell'autonomia scolastica, parzialmente sovrapponendosi all'articolo 15 del disegno di legge governativo e tuttavia prefigurando un diverso e nuovo disegno autonomistico, in cui venga finalmente evidenziato il necessario conseguimento di *standard* minimi formativi, così qualitativi come quantitativi, e sia definito il costo complessivo del processo autonomistico. Ulteriori profili vengono chiariti, ad esempio quello - controverso e aspramente dibattuto in passato - relativo all'autonomia finanziaria delle scuole, specificandosi una volta per tutte che le scuole debbono ricevere esclusivamente dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti locali le risorse per l'esercizio del servizio scolastico, senza alcuna forma di prelievo aggiuntivo. Nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi, si pone particolare insistenza e attenzione sugli organi collegiali, chiamati a partecipare alla vita scolastica con incisivi poteri decisionali, nel potenziamento di una triplice libertà, di apprendimento per gli studenti, di educazione per le famiglie, di ricerca ed insegnamento per i docenti.

Del disegno di legge governativo, la proposta di parere condivide le soluzioni suggerite in ordine alla flessibilità, all'organizzazione dei docenti, al monte orario. Diversamente configurata, e ben più accentuata, è invece la complessiva scelta autonomistica in relazione alla ricerca didattica e della formazione. Ancora, maggiore attenzione è rivolta all'esigenza di un sistema nazionale di valutazione capace di assicurare il perseguimento degli obiettivi nazionali di istruzione. Particolare rilievo assume poi, nella proposta, il tema della parità, ritenuta attinente, sulla base del dettato costituzionale, alla natura stessa dell'autonomia, e pertanto necessariamente contestuale al conferimento di questa. Tale contestualità, è opportuno ribadire, discende dal fatto che la parità sia elemento costitutivo dell'idea di scuola quale sussunta dalla Carta repubblicana. Da ultimo la proposta individua un percorso procedurale che consenta la consultazione delle varie componenti del mondo della scuola, le

quali debbono avere l'opportunità di esprimersi in ordine ad innovazioni di portata così rilevante.

La relatrice PAGANO rileva in primo luogo come alcune delle scelte di fondo dell'opposizione indicate nello schema di parere testè illustrato vedano la maggioranza pienamente d'accordo. Peraltro quest'ultima ritiene di esprimersi favorevolmente sull'impostazione complessiva del disegno di legge n. 1124, nel quale le norme sull'autonomia scolastica non intendono configurare la piena attuazione del principio autonomistico, bensì rappresentare solo il primo tassello di un insieme di interventi più ampi, destinati ad investire settori di grande rilievo come gli organi collegiali e l'assetto del Ministero. Del resto, alla Camera dei deputati anche l'opposizione sembra aver aderito a tale metodo gradualista, dal momento che ha presentato un autonomo disegno di legge sulla riforma degli organi collegiali. Passando ad illustrare per grandi linee lo schema di parere che si accinge a presentare, la relatrice esprime un giudizio positivo sul conferimento alle regioni della potestà di emanare norme attuative. Peraltro nella elencazione delle materie escluse dalla delega di funzioni alle regioni (articolo 1, comma 3) andrebbe meglio precisato il riferimento agli ordinamenti scolastici e all'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, menzionando anche lo stato giuridico del personale insegnante. Passando all'articolo 14, comma 7, recante la delegificazione dei procedimenti amministrativi indicati in un elenco allegato, la relatrice ritiene che alcuni dei procedimenti ivi indicati non possano essere oggetto di delegificazione, o perchè riguardano gli esami conclusivi dei cicli di studi, o perchè investono la materia dell'autotutela del personale. Pertanto dall'elenco andrebbero espunti i procedimenti di cui ai numeri 33 (conferma in ruolo del personale), 34 (incompatibilità per il personale scolastico) e 35 (concorsi a cattedre), mentre per i procedimenti di cui ai numeri 37, 38 e 39 andrebbe precisato che la delegificazione non si estende agli esami di maturità e di diploma nelle accademie e nei conservatori. Sempre al comma 7, andrebbe previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui regolamenti governativi di cui alla lettera *a*); la lettera *b*), poi, dovrebbe essere sostituita da un nuovo testo recante la delegificazione per gli strumenti di intervento per il diritto allo studio e, limitatamente agli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999, in materia di contributi universitari. In dette materie i relativi provvedimenti, su cui va acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, dovrebbero essere finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandoni degli studi, a determinare percentuali massime della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa - secondo criteri di equità e di solidarietà - in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari.

Sull'articolo 13, essendo fra l'altro sopravvenuta la necessità di coordinarlo con le norme contenute nella manovra finanziaria attualmente all'esame della Camera dei deputati, si rende opportuna una modifica, nel senso di sopprimerne tutta la seconda parte, da sostituire con

un richiamo ad un momento decisionale unitario al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore con criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 11 del testo in esame, favorendo inoltre la mobilità del personale.

Giungendo all'articolo 15, la relatrice rileva anche in questo caso l'esigenza di un coordinamento con la manovra finanziaria all'esame della Camera dei deputati. Al comma 1 - ove l'autonomia scolastica è considerata parte della più ampia autonomia del sistema formativo - occorrerebbe menzionare anche i convitti. Dopo aver segnalato la necessità di proseguire il confronto sul delicato nodo - riferito al comma 2 - degli obblighi gravanti sulle scuole non statali, la relatrice dichiara che in tale comma bisognerebbe fissare un termine di nove mesi all'emanazione dei regolamenti governativi ivi previsti, su cui dovrebbero inoltre esprimere il proprio parere le competenti Commissioni parlamentari. Si sofferma poi sul comma 3 (requisiti per ottenere la personalità giuridica), che andrà coordinato con la ricordata manovra finanziaria e sul comma 4 (razionalizzazione della rete scolastica), affermando al riguardo che le scuole rese autonome non dovranno più essere soggette ad ulteriori interventi di razionalizzazione. Occorrerà inoltre menzionare espressamente il CEDE (Centro europeo dell'educazione) e la BDP (Biblioteca di documentazione pedagogica) e migliorare la formulazione tecnica del comma 11, primo periodo. Si dichiara quindi disponibile alla soppressione del comma 13, richiesta da alcuni componenti della Commissione e avverte che il Ministro ha già avviato il processo di riorganizzazione del Dicastero.

Quanto allo schema di parere dell'opposizione, se da una parte molte indicazioni ivi contenute possono essere oggetto di un utile confronto, dall'altra la principale differenza risiede nel rifiuto della delegificazione; tuttavia lo schema eccede in tal senso, laddove chiede di regolamentare con fonti di rango legislativo materie che già attualmente sono delegificate. Tuttavia - conclude la relatrice - ciò non dovrebbe impedire di lavorare affinché alcune delle istanze dell'opposizione siano recepite nel parere della maggioranza.

Dopo che il presidente BISCARDI ha auspicato che ciò avvenga, poichè la scuola è un tema che non può essere patrimonio di una sola parte politica, la senatrice BUCCIARELLI chiede quale sia il residuo margine di tempo utile per esprimere il parere; il senatore D'ONOFRIO risponde che - alla luce delle indicazioni da lui ottenute presso la 1^a Commissione - vi è ancora tempo disponibile, a patto che il parere contenga puntuali indicazioni emendative, che la 1^a Commissione possa recepire testualmente e senza ulteriori discussioni nel testo da trasmettere all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(251) DI ORIO ed altri: Riforma delle professioni infermieristiche

(431) CARCARINO ed altri: Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(744) LAVAGNINI: Riforma delle professioni infermieristiche

(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto e rinvio. Questione di competenza)

Riferisce congiuntamente il senatore CAMPUS, il quale rileva che i tre disegni di legge recano tutti disposizioni in materia universitaria, di competenza della Commissione istruzione, il cui esame pertanto non può essere rimesso alla competenza esclusiva della Commissione sanità. In particolare, dei 23 articoli di cui consta il disegno di legge n. 251, ben 15 recano norme riguardanti esclusivamente gli ordinamenti universitari. Ritiene pertanto impossibile che la Commissione istruzione si limiti ad esprimere un parere, salvo che la Commissione sanità proceda allo stralcio di tutte le disposizioni in materia universitaria.

Il sottosegretario GUERZONI, concordando con il relatore, segnala con preoccupazione che le disposizioni contenute nei testi in esame – che intendono dar vita a nuove facoltà, nuovi ordinamenti didattici e nuovi profili professionali – sono del tutto incompatibili sia con la disciplina legislativa degli ordinamenti didattici attualmente vigente, sia con la sua riforma in senso autonomistico, contenuta nel disegno di legge governativo n. 1034 su cui la Commissione istruzione si è già espressa favorevolmente.

Il PRESIDENTE ricorda che il Presidente del Senato ha invitato la Commissione sanità a tenere nel massimo conto il parere della 7ª Commissione, indi chiede alla Commissione stessa di esprimersi sull'alternativa fra la formulazione di un parere – eventualmente condizionato a modifiche – e la formale sollevazione della questione di competenza.

Dopo che il relatore CAMPUS ha giudicato inevitabile sollevare la questione di competenza, la Commissione delibera in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0015º)

Il PRESIDENTE avverte che – stante l'esigenza di proseguire domani e possibilmente concludere l'esame del disegno di legge n. 1124 – occorre modificare il calendario dei lavori già deliberato. Propone quindi che la riunione della Sottocommissione per i pareri (già prevista per oggi) sia rinviata a domani alle ore 15, restando conseguentemente posticipata alle ore 15,15 la riunione del Comitato ristretto sui concorsi universitari; dopo la seduta della Commissione plenaria (che rimane fissata alle ore 16,30) non avrebbe più luogo la riunione del Comitato ristretto sul personale scolastico.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

35ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il ministro dei lavori pubblici Di Pietro.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(1275) Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 3 ottobre scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore ERROI, il quale osserva che il provvedimento in esame ha lo scopo di rilanciare le opere pubbliche attraverso il finanziamento privato. Questo tipo di operazione vede come soggetto principale la banca, che ha il compito di finanziare le imprese. Sotto tale profilo il disegno di legge appare carente in quanto non disciplina adeguatamente il ruolo delle banche e rischia pertanto di non poter funzionare correttamente, soprattutto nel Mezzogiorno, ove non sempre le banche svolgono effettivamente un ruolo propulsore. Dissente inoltre sulla indicazione del termine del 30 giugno di ogni anno come data entro la quale presentare le proposte e ritiene che dovrebbe essere espunto dal comma 2 dell'articolo 1 il riferimento al possesso di requisiti finanziari da parte dei soggetti che possono presentare le proposte. Avverte pertanto che presenterà emendamenti in tal senso.

Il senatore RAGNO esprime un giudizio positivo sulle finalità del provvedimento, idoneo a mobilitare risorse per la realizzazione di opere pubbliche e quindi a creare occupazione. Purtroppo, nel Mezzogiorno e soprattutto in Sicilia l'esperienza dimostra che il rapporto tra banche e imprenditori non si svolge sempre in modo corretto, soprattutto perchè le banche non si mostrano inclini a finanziare le imprese. Pertanto, il

provvedimento dovrebbe essere migliorato al fine di essere reso effettivamente operativo in ogni parte del territorio nazionale.

Il senatore LAURO, dopo aver annunciato di aver presentato un disegno di legge connesso a quello in esame (ma non ancora assegnato alla Commissione), propone il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore PAROLA osserva che il disegno di legge ha il pregio di recare una normativa agile, senza troppi vincoli e quindi idonea a rilanciare le opere pubbliche. Soprattutto, introduce il principio secondo cui colui che si assume la responsabilità di progettare le opere deve essere coinvolto anche nella gestione delle medesime. Si tratteggia quindi una figura nuova che è quella del soggetto promotore delle opere e questa norma ha il pregio di stimolare l'ingegno degli operatori del settore. Conclude esprimendo l'assenso del suo Gruppo al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore TERRACINI, pur condividendo le finalità del provvedimento, rileva che esso merita di essere emendato al fine di comporre in primo luogo talune possibili antinomie con la legge Merloni. A differenza del senatore Erroi, ritiene che debba essere mantenuta l'indicazione del termine del 30 giugno di ogni anno. Auspica che in questo settore non si creino situazioni di monopolio su singole opere e conclude facendo notare che la normativa recata dal disegno di legge dovrebbe essere armonizzata con quella sulle Conferenze di servizi.

Il senatore BESSO CORDERO, dichiarato di condividere le finalità del provvedimento (che consente ai privati di svolgere un ruolo di propulsione), ritiene che esso debba essere ampiamente emendato, soprattutto per quanto attiene alla sua armonizzazione con la legge n. 109 del 1994 (tenuto conto anche del fatto che non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione, cui l'articolo 14 della legge medesima fa riferimento). Osserva poi che, proprio perchè si tratta di una occasione importante per rilanciare le opere pubbliche, l'esame del provvedimento debba essere condotto con adeguata attenzione e approfondimento.

Il senatore BORNACIN dichiara di condividere le osservazioni del senatore Ragno, ma ritiene che il senatore Besso Cordero abbia posto adeguatamente in luce i limiti del disegno di legge, che risiedono proprio nelle sue forti contraddizioni con i principi contenuti nella legge Merloni. Inoltre, dovrebbe essere accentuato il ruolo di controllo da parte della Pubblica amministrazione ed infine ritiene che il provvedimento debba essere modificato anche nel titolo, dovendo fare riferimento non già semplicemente alle opere pubbliche bensì alle opere di pubblica utilità.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver sottolineato l'importanza della iniziativa legislativa del Governo su una materia così importante e delicata, e ritenuto pertanto che il Parlamento debba sostenerla salvo verificare eventuali problemi di armonizzazione con la legge n. 109, fa notare che occorrerebbe comunque meglio precisare - senza con ciò vo-

ler introdurre vincoli – il tipo di opere che debbono considerarsi incluse nel *project financing*. È evidente infatti che l'interesse del privato a finanziare l'opera sorge nel momento in cui egli ritenga di poter trarre un profitto dalla gestione della stessa. Pertanto, occorre fare attenzione a quelle opere che, per la loro particolare natura di pubblica utilità, richiedono comunque che la gestione sia riservata alla Pubblica amministrazione.

Conclusasi la discussione generale, replica brevemente il relatore VEDOVATO, il quale osserva che gli elementi critici emersi dal dibattito non mettono comunque in alcun modo in dubbio il valore dell'iniziativa del Governo. Pur essendo necessario un adeguato approfondimento, dichiara di non opporsi ad un eventuale trasferimento alla sede deliberante.

Il ministro DI PIETRO rileva con soddisfazione che da parte di tutti i Gruppi emerge un consenso di fondo sullo spirito del disegno di legge, che d'altra parte nasce non da semplici ispirazioni accademiche, bensì da un'attenta osservazione dei problemi come evidenziati negli atti parlamentari. Dichiara peraltro di condividere talune osservazioni del relatore nonché degli oratori intervenuti in discussione generale e pertanto manifesta la disponibilità del Governo ad accettare eventuali modifiche migliorative, a condizione che l'impianto del provvedimento resti comunque agile, con pochi articoli, in modo da consentire un ritorno alla discrezionalità degli operatori del settore, al fine poi evidentemente di rendere efficace la normativa stessa. Nulla impedisce, in un secondo momento, non appena dovessero sorgere problemi in sede di applicazione pratica della legge, di intervenire nuovamente con sostanziali correttivi. Manifesta infine l'assenso dell'Esecutivo al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore RAGNO chiede che la pronuncia della Commissione sul trasferimento alla sede deliberante sia rinviata ad altra seduta, dovendo egli verificare l'effettiva disponibilità del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta ed avverte che pertanto l'eventuale decisione sulla richiesta di trasferimento di sede verrà assunta in una prossima seduta che si terrà probabilmente il 22 ottobre.

Su proposta dello stesso Presidente, la Commissione conviene poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di giovedì 24 ottobre, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

29ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali
(R048 000, C09ª, 0001ª)

Il presidente SCIVOLETTO illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, sottolineando l'importanza di svolgere degli approfondimenti conoscitivi per valutare quale sia il complessivo ordine di grandezze finanziarie messo a disposizione dai vari livelli istituzionali (comunitario, statale e regionale) a favore del comparto agricolo; l'indagine potrà vertere anche, a suo avviso, sull'analisi della capacità di spesa e delle modalità di intervento nel settore. Dà quindi conto del programma di massima delle audizioni, che potrà riguardare il Ministro responsabile della politica economica (Tesoro e Bilancio); il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; il responsabile della Cabina di Regia Nazionale di cui all'articolo 6 della legge n. 341 del 1995; gli assessori regionali all'agricoltura; il Commissario governativo dell'AIMA; esponenti della Corte dei Conti, delle Organizzazioni professionali agricole e di altri organismi associativi in agricoltura nonché degli Istituti e centri di ricerca. Precisa, inoltre che, ove la Commissione convenga di deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'indagine conoscitiva, in base al programma di massima (dianzi esposto), può altresì convenire di rimettere, all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la ulteriore definizione del programma delle audizioni oppure una sua integrazione, precisando che in entrambi i casi occorre poi trasmettere tale richiesta, per l'autorizzazione, al Presidente del Senato. Ricorda infine che, nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, nell'esaminare il programma di massima, si è presa anche in considerazione l'ipotesi di svolgere delle audizioni ulteriori (dell'ANCI e dell'UPI), convenendo di soprassedere per il momento, in attesa di ulteriori approfondimenti.

Il senatore BARRILE conviene sull'opportunità di svolgere audizioni di vari organismi associativi in agricoltura oltre che delle Organizzazioni professionali agricole.

Il senatore CUSIMANO conviene sulla proposta di indagine e sul programma di massima, che potrà comunque essere integrato in futuro secondo le modalità esposte.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto osservare, in seguito ad una osservazione del senatore Fusillo, che l'ambito dell'indagine verte comunque sulla analisi delle risorse complessivamente assegnate al settore e sulla capacità di spesa in agricoltura, il senatore FUSILLO conviene sulla proposta e il programma esposto.

La Commissione approva quindi, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la proposta di indagine conoscitiva in titolo, nei termini illustrati dal Presidente, dando mandato allo stesso di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso sul programma di massima, esposto dal Presidente, convenendo altresì di rimettere a decisioni da assumere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ulteriori puntualizzazioni o modifiche del programma stesso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(R144 003, C09ª, 0001°)

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (n. 29)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ illustra lo schema di regolamento in titolo, che reca norme sulla produzione e la commercializzazione del latte crudo, del latte trattato termicamente e dei prodotti a base di latte. Dopo aver richiamato i precedenti normativi sulla materia, ricorda che con legge n. 146 del 1994 è stata conferita delega al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive comunitarie del 1992 (n. 46 e n. 47), nonché la n. 71 del 1994. Ricordato, inoltre, che esiste un contenzioso, davanti alla Corte di giustizia comunitaria, per il mancato adeguamento alle precedenti direttive, sottolinea l'urgenza di adottare il presente regolamento che - come ha rilevato la stessa Giunta degli affari europei presso la quale ha svolto il ruolo di relatore per le osservazioni - presenta perfetta aderenza normativa al contenuto delle direttive comunitarie.

Dopo essersi analiticamente soffermato sulle disposizioni di cui ai vari articoli dello schema in esame, richiama l'attenzione sugli articoli 16 e 17, in materia di procedure di controllo e di autocontrollo da parte

dei produttori e si sofferma sugli articoli da 21 a 24, che recano disposizioni transitorie volte a consentire i necessari tempi di adeguamento per gli stabilimenti produttivi, precisando che norme più dettagliate sul piano tecnico sono contenute nei quattro allegati.

Nel ribadire la perfetta conformità alla normativa comunitaria, propone l'emissione di un parere favorevole, con l'osservazione circa i gravosi oneri di adeguamento che tale normativa sicuramente comporterà da parte dei titolari degli impianti produttivi per ottemperare alle nuove prescrizioni, e con l'osservazione in ordine all'esigenza che le disposizioni in titolo siano inserite all'interno di un quadro normativo più ampio, volto a regolamentare in particolare anche la commercializzazione dei prodotti alimentari destinati all'alimentazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIATTI esprime una valutazione positiva sullo schema di regolamento che, come sottolineato dal relatore, presenta un corpo di norme ben coordinate e conformi all'impianto comunitario; concorda altresì con la proposta di parere favorevole e con l'osservazione circa l'esigenza di un suo inserimento all'interno di un quadro normativo più ampio, richiamandosi al tema, già sollevato in passato, della sicurezza alimentare.

Dopo che il relatore MAGNALBÒ ha fornito alcuni chiarimenti sui termini di adeguamento della normativa, ha la parola il presidente SCIVOLETTO il quale, ringraziato il relatore per l'esauritiva relazione, si sofferma su alcuni questioni implicate dalla normativa, relative all'esigenza di prevedere che, per i prodotti tipici a denominazione di origine protetta, sia escluso il ricorso all'utilizzazione di latte in polvere e si tenga conto delle particolari condizioni, anche climatiche, necessarie alla produzione di tali prodotti tipici; fa altresì osservare che viene previsto un nuovo censimento delle aziende produttive, in aggiunta ad altre forme di catalogazione già contemplate da normative vigenti. Fatta inoltre rilevare l'opportunità di valutare l'eventuale estensione ad altre fattispecie della normativa già prevista a favore degli stabilimenti a limitata capacità produttiva, sottolinea infine che le disposizioni in materia di potabilità dell'acqua si configurano come più restrittive di quanto già prescritto per il consumo umano. Dichiara infine di convenire con la proposta di parere favorevole con l'osservazione già svolta dal relatore, proponendo di inserire le osservazioni dianze esposte come ulteriori osservazioni nel testo del parere.

Il senatore DE GUIDI, nel far rilevare come anche in altri settori si registri un ritardato adeguamento alla normativa comunitaria, conviene sulla esigenza di tenere conto delle particolari condizioni delle aziende più piccole e si sofferma sull'articolo 18 relativo all'importazione di prodotti a base di latte.

Il relatore MAGNALBÒ, riassumendo il dibattito svoltosi, ribadisce la propria proposta di parere favorevole con le osservazioni dianze svolte e con le osservazioni esposte dal Presidente.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni, del tenore da lui esposto.

IN SEDE REFERENTE

(141) PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(850) CUSIMANO ed altri - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(1287) Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO, prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione congiunta dei tre disegni di legge in titolo, informa che, da parte del Gruppo della Lega Nord - per la Padania Indipendente, di Forza Italia e del Partito Popolare, è stata preannunciata la presentazione di altri disegni di legge di riforma dell'AIMA, che una volta assegnati, potranno essere tempestivamente messi all'ordine del giorno della Commissione, che potrà deliberarne la congiunzione dell'esame.

Il relatore PIATTI fa preliminarmente rilevare che nei tre disegni di legge in esame esiste un'oggettiva convergenza verso l'obiettivo di una riforma radicale dell'AIMA e l'istituzione del nuovo Ente, questioni di tale importanza e rilievo da richiedere leale competizione e al contempo una convergenza di finalità. Pur potendosi ipotizzare in prospettiva riforme di carattere ancor più innovative dell'impianto istituzionale, sottolinea che è comunque possibile, a costituzione invariata, procedere alle necessarie riforme istituzionali e della pubblica amministrazione, ispirate a criteri di efficacia e efficienza, di semplificazione e di forte decentramento, ridefinendo il ruolo dei vari livelli di governo e degli enti strumentali dell'agire pubblico.

Dopo essersi soffermato sulle ipotesi di riforma che sono contenute nei provvedimenti collegati alla manovra (facendo rilevare come, al di là dei differenti *mix* fra tagli di spesa e maggiori entrate, entrambi gli schieramenti convengano sulla dimensione finanziaria degli interventi necessari), sottolinea l'esigenza di restituire, attraverso un adeguato processo riformatore, competitività alla pubblica amministrazione e in particolare all'AIMA, che negli ultimi anni è stata interessata da vicende, che ne hanno oggettivamente diminuito l'autorevolezza e l'efficienza, come dimostra quella in corso delle quote latte: impongono, a suo avviso, una radicale riforma di tale organismo sia il nuovo scenario comunitario, sia le innovazioni introdotte dalla legge n. 491 del 1993 sul riordino delle competenze Stato-Regioni, sia anche le ripetute osservazioni e rilievi della Corte dei conti in ordine all'opportunità di valorizzare il ruolo delle regioni, tenuto conto della mancanza di uffici periferici dell'AIMA.

Il relatore Piatti si sofferma successivamente sui punti di convergenza dei tre disegni di legge in titolo, attinenti al nuovo nome dell'Ente, allo statuto, alle funzioni (sia di organismo di attuazione della PAC che di ente incaricato della realizzazione degli interventi di politica agri-

cola nazionale); altri punti di convergenza - prosegue il relatore - riguardano il collegio dei revisori e l'organizzazione del personale.

Si sofferma quindi sui punti più rilevanti di differenziazione normativa relativi agli organismi dell'Ente, precisando che nel disegno di legge n. 850, di iniziativa del senatore Cusimano, viene individuata la figura del Presidente nel Ministro in carica, pur se è prevista la delega all'Amministratore; precisa che si tratta di questione di rilievo da affrontare in modo aperto nel prosieguo dei lavori, pur dichiarandosi a favore di una più chiara distinzione fra i ruoli di Ministro e Amministratore; fa altresì rilevare che esiste una divergenza in ordine al Comitato consultivo e al coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole nel suo ambito, come pure in materia di comitati interprofessionali (previsti dal solo disegno di legge n. 141 e non previsti dagli altri due provvedimenti). Sottolinea, infine, che occorrerà un'ampia riflessione anche sul complessivo disegno organizzativo dell'Ente, sulla figura dell'Amministratore (che andrebbe a suo avviso responsabilizzato) e sui poteri e le competenze del Consiglio di Amministrazione. Il relatore Piatti sottolinea, infine, che i tre disegni di legge, pur presentando divergenze di impianto, consentono ampie possibilità di un proficuo lavoro comune e ricorda che, sul piano procedurale, sarà possibile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dei testi, o procedere direttamente in Commissione, previa adozione di un testo base. Ritiene infine che la presentazione, annunciata, degli altri disegni di legge sia un ulteriore segnale dell'opportunità, condivisa dai vari Gruppi politici, di procedere alla riforma del settore, ricordando il vincolo comunitario alla creazione di organismi di intervento efficaci e tali da porre i produttori in condizioni di parità con quelli degli altri paesi dell'Unione.

Il sottosegretario BORRONI, prendendo brevemente la parola, fa osservare come la presentazione di vari disegni di legge di riforma, sia la dimostrazione della oggettiva esigenza di porre mano ad una riforma tempestiva dell'Azienda, auspicando che la Commissione possa procedere, con il dovuto approfondimento, ma in tempi rapidi.

Si svolge quindi un dibattito di ordine procedurale sul prosieguo dei lavori.

Il presidente SCIVOLETTO, in seguito ad una richiesta di chiarimento del senatore MARINI, si richiama alle modalità procedurali cui si è fatto ricorso per l'esame dei vari disegni di legge in materia di frantoi oleari, per i quali, in sede di Comitato ristretto appositamente costituito, fu elaborato un testo unificato, poi adottato quale testo base della Commissione e da questa approvato con alcuni emendamenti.

Il senatore CUSIMANO fa osservare che, tenuto conto dell'annunciata presentazione di altri tre disegni di legge, è opportuno attenderne l'assegnazione prima di proseguire il dibattito, anche al fine di svolgere successivamente audizioni, a suo avviso indispensabili, con il mondo produttivo e associativo interessato alla riforma.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO, richiamatosi ulteriormente all'*iter* procedurale in materia di frantoi, ha osservato che, per svolgere

le audizioni informali in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non appare necessario aspettare l'assegnazione dei tre disegni di legge annunciati, ha la parola il senatore FUSILLO, il quale conviene sulla esigenza di tempi accelerati di esame e sulla proposta di audizioni.

Dopo che il senatore DE GUIDI si è dichiarato favorevole alla proposta del Comitato ristretto per l'elaborazione del testo base e quindi delle audizioni, prendono la parola il senatore BETTAMIO (il quale, sottolineata l'esigenza di economizzare i tempi di esame, ritiene che si possa procedere alle audizioni contemporaneamente all'esame); il senatore MARINI (il quale sottolinea che lo scopo delle audizioni - sulla cui opportunità conviene - non è di sottoporre i testi in esame agli audiendi per le loro valutazioni, ma di acquisire le loro integrazioni conoscitive); il senatore MURINEDDU (il quale osserva che la questione del riordino dell'AIMA richiede la preliminare soluzione di quesiti costituzionali di fondo in materia di federalismo e di rapporti Stato-Regioni); il senatore BUCCI (il quale fa rilevare come, tenuto conto delle differenti impostazioni, sarà difficile pervenire ad un testo unificato, dichiarandosi comunque a favore dello svolgimento delle audizioni ventilate) e il senatore SARACCO (il quale, nel convenire con la proposta del senatore Marini, si sofferma sulle prospettive di riforma dell'AIMA e sull'esigenza di radicali innovazioni).

Ha quindi nuovamente la parola il senatore CUSIMANO, il quale si dichiara nuovamente a favore di svolgere prima un confronto preliminare (anche attraverso la collazione di un prospetto comparato dei vari testi e l'acquisizione di materiale di documentazione relativo all'indagine del Ministero sull'AIMA e ai lavori non segreti della Commissione d'inchiesta) sui sei disegni di legge, da utilizzare successivamente nel corso delle audizioni, ricordando sia i *referendum* abrogativi già proposti da alcune regioni, sia l'inopportunità di procedere «muro contro muro», operando invece nell'interesse del mondo produttivo.

Il relatore PIATTI esprime una valutazione ispirata ad ottimismo, dichiarandosi d'accordo sull'acquisizione dei testi citati dal senatore Cusimano e ritenendo che possano sussistere comunque le condizioni per identificare delle soluzioni che tengano conto dei punti di riferimento dei vari Gruppi, visto che il migliore funzionamento del nuovo Ente è obiettivo da tutti condiviso. Conviene, inoltre, sulla proposta di audizioni e sulla ventilata istituzione del Comitato ristretto, nonchè sullo schema di confronto dei vari testi.

Il presidente SCIVOLETTO, richiamandosi allo scenario costruttivo ipotizzato dal relatore, propone che, tenuto anche conto del prossimo avvio della sessione di bilancio, si proceda subito alle audizioni, rinviando a quando saranno assegnati tutti i disegni di legge preannunciati l'inizio della discussione generale, propedeutica alla costituzione del Comitato ristretto per l'elaborazione del testo unificato, salvo che la Commissione non scelga la strada alternativa di votare per l'adozione del testo base fra i sei presentati.

Il senatore CUSIMANO, nel sottolineare l'esigenza che l'esame si svolga nei tempi dovuti, ribadisce la necessità di attendere l'assegnazione di tutti i disegni di legge e di procedere ad un confronto dei testi, prima di procedere alle audizioni formali in sede di Commissione.

Il senatore MARINI si dichiara a favore dello svolgimento delle audizioni informali nella prossima settimana.

Il presidente SCIVOLETTO, nel far rilevare che lo svolgimento delle audizioni in Commissione richiede di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, con l'approvazione di una proposta di indagine conoscitiva da parte della Commissione e la relativa autorizzazione da parte della Presidenza del Senato, sottolinea che ciò può comportare un notevole allungamento dei tempi; ritiene quindi opportuno un approfondimento e una breve pausa di riflessione, al fine anche di accertare gli effettivi tempi di assegnazione dei disegni di legge annunciati.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 17,10.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
CABRAS.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0008ª)*

Il senatore DI BENEDETTO richiama l'attenzione sul fatto che dal 1ª gennaio del 1997 la regione Abruzzo si troverà esclusa dall'obiettivo 1) del Regolamento comunitario sui fondi strutturali con conseguente cessazione degli incentivi, nè è stata presentata per tempo la richiesta di inserimento negli obiettivi 2) e 5-*bis* del Regolamento medesimo. In tale situazione si registra una preoccupante tendenza di molte imprese a trasferire la produzione verso regioni come la Campania e la Puglia che continuano a godere dei benefici; un caso eclatante di tale tendenza è quello della Ericsson. Chiede pertanto che vengano ascoltati in sede informale rappresentanti della regione, dei sindacati e dell'azienda citata.

Il presidente PALUMBO assicura che la richiesta del senatore Di Benedetto verrà sottoposta all'esame del prossimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Comunica inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 637 e 644 sulle subforniture industriali è rinviato a mercoledì 23 ottobre alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1155) Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(328) COVIELLO. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

(461) FUMAGALLI CARULLI. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1196) VENTUCCI ed altri. - Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

(1402) WILDE e LAGO. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1155, 328, 461 e 1196. Esame e rinvio del disegno di legge n. 1402 e congiunzione con i disegni di legge nn. 1155, 328, 461 e 1196. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1155, 328, 461 e 1196, sospeso nella seduta del 2 ottobre mentre era in corso la discussione generale.

Il relatore LARIZZA dà per illustrato il disegno di legge n. 1402, al cui esame la Commissione concorda di procedere congiuntamente agli altri.

Interviene il senatore ASCIUTTI, illustrando quelli che per il suo Gruppo rappresentano punti essenziali. Innanzitutto, un ammodernamento dell'Istituto che passi attraverso l'inserimento del rischio di impresa, conseguibile anche attraverso il reperimento sul mercato del 30-40 per cento delle risorse. In secondo luogo, la previsione dell'abbattimento degli oneri sostenuti per i servizi ad esse resi dall'ICE nei costi di impresa e, in terzo luogo, il contenimento del costo del personale e in particolar modo di quello relativo alla dirigenza, i cui stipendi dovrebbero essere allineati a quelli degli enti pubblici economici. Al riguardo occorrerebbe anche aumentare la presenza dell'Istituto all'estero e ridurre le relative indennità. Oggetto della riforma poi dovrebbe essere esclusivamente il riordino dell'Istituto per il commercio con l'estero e non anche la revisione dell'insieme degli istituti preordinati allo sviluppo di detto commercio.

Passando a considerare più da vicino l'assetto dell'Istituto, ritiene che la sua autonomia debba essere meglio definita, mentre il vertice dovrà essere configurato in maniera snella, prevedendo anche che i membri del consiglio di amministrazione provengano dal mondo imprenditoriale. Dopo avere svolto alcune considerazioni sugli istituti di certificazione e sulla necessità di facilitare l'adozione di norme e marchi di qualità, afferma che occorrerà rafforzare il controllo della Corte dei Conti e predisporre il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. È necessario poi configurare modalità di raccordo con le Ambasciate e le Camere di commercio, evitando inutili e costose duplicazioni; più specificamente egli ritiene che gli uffici dell'ICE vadano accorpati con quelli delle Camere di commercio italiane all'estero - ove esistenti - divenendo queste ultime, la rete all'estero dell'Istituto.

Il presidente PALUMBO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il sottosegretario CABRAS, rilevando innanzitutto che è emersa la volontà unitaria di pervenire rapidamente all'approvazione della riforma dell'ICE. Richiama però l'attenzione sull'arco temporale ristretto che, con la proroga del commissariamento straordinario dell'Istituto al 28 febbraio 1997, il Parlamento si è posto e invita a considerare con attenzione la richiesta di passaggio alla sede redigente, su cui il Governo pienamente concorda. Ricorda quindi come vi sia grande attesa per un più generale riordino degli strumenti di supporto del commercio

con l'estero - di cui l'ICE costituisce parte importante ma non isolata dal contesto - ritenendo al riguardo che non si possa escludere di cogliere l'occasione della riforma dell'Istituto per gettare le basi di un più vasto riassetto.

Il relatore LARIZZA, rilevato come gli sembra delinearci la disponibilità di tutti i Gruppi alla richiesta di trasferimento di sede, sottolinea come uno dei nodi più delicati da sciogliere sia quello dell'eventuale introduzione di una sollecitazione al Governo perchè si addivenga ad una legge organica di riordino di tutti gli strumenti di supporto del commercio con l'estero. Per quanto riguarda il merito, comunque, ritiene che vadano accelerate le audizioni informali già programmate, e che si possa procedere alla costituzione di un comitato ristretto come già prospettato da qualche Gruppo.

Sulla proposta di costituzione del comitato ristretto conviene quindi la Commissione.

Ad una osservazione del senatore TRAVAGLIA, tesa a prevedere anche l'audizione informale di un ex presidente dell'ICE, risponde il presidente PALUMBO, rilevando che, in merito ad un eventuale estensione delle audizioni, potrà decidere il comitato ristretto. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a designare i componenti di tale comitato.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

40ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0020ª)

Il senatore BONATESTA, nel ricordare che questa mattina si è riunito il Comitato ristretto sui disegni di legge concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili per svolgere una serie di audizioni delle associazioni di settore, rileva che sarebbe opportuno forse ampliare la platea degli auditi e sottolinea un aspetto gravemente contraddittorio relativo al fatto che audizioni che riguardano i disabili vengono effettuate in posti per loro fisicamente inaccessibili.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il senatore Bonatesta per la segnalazione quantomai opportuna e afferma che si farà interprete presso gli organi competenti della esigenza di superare, ove possibile, le barriere architettoniche e che comunque le prossime audizioni per le quali si dovesse presentare concretamente il problema potranno essere tenute presso l'aula della Commissione difesa.

Il senatore DE LUCA sollecita una risposta alle interrogazioni 3-00036, 3-00119, 3-00193, 3-00244, 3-00299.

IL PRESIDENTE assicura che rappresenterà tale sollecitazione al Governo.

IN SEDE REFERENTE

(1399) Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 9 ottobre 1996.

Il senatore BONATESTA ricorda che il sottosegretario Pizzinato raccomandò il 9 ottobre scorso alla Commissione la conversione in legge del decreto-legge al fine di non compromettere il futuro immediato di milioni di persone; senonchè il giorno successivo si poteva leggere sulla stampa locale che la Regione Lazio aveva ricevuto dal Ministero i finanziamenti per i lavori socialmente utili: chiede pertanto chiarimenti al riguardo.

Il presidente SMURAGLIA, non essendoci altri iscritti in discussione generale, dà la parola al Relatore.

Il relatore PELELLA sottolinea la necessità e l'urgenza di convertire in legge il provvedimento, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale: la mancata conversione, infatti, farebbe venire definitivamente meno una serie di norme e di finanziamenti che realizzano un sostegno concreto per moltissimi lavoratori, con le conseguenze economiche e sociali facilmente immaginabili. Nel rilevare poi che il Governo non ha recepito alcune delle raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dalla Commissione in sede di esame del precedente decreto-legge n. 404, del che si terrà conto naturalmente in sede di emendazione, conclude osservando che l'approvazione della normativa in esame da parte del Parlamento concederà finalmente al Governo la possibilità di dedicarsi alla elaborazione della normativa organica in materia di lavori socialmente utili.

Il sottosegretario PIZZINATO risponde in primo luogo alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dal senatore Bonatesta, ricordando che si è già proceduto alla ripartizione dei fondi per i lavori socialmente utili assicurando la copertura, fino al marzo 1997, di tutti i progetti già approvati nel 1995 e nel 1996, con la ripartizione delle somme disponibili per il 70 per cento alle Regioni e per il 30 per cento ai progetti di carattere nazionale. Non corrisponde affatto al vero, pertanto, quanto si è letto nella stampa locale circa la mancata ripartizione dei fondi, decisa invece in riunione con le Regioni, riunione nella quale erano assenti i rappresentanti della Regione Lazio. Fa presente poi di aver sottolineato l'esigenza di convertire il decreto-legge, perchè molte delle norme in esso contenute non riguardano i lavori socialmente utili, ma si sono via via sovrapposte nel corso delle 16 reiterazioni del provvedimento per far fronte a situazioni di emergenza, come ad esempio quella verificatasi la scorsa estate in occasione della interruzione della cassa integrazione guadagni per i lavoratori di Montalto di Castro. Si tratta in effetti di misure la cui mancata approvazione da parte del Parlamento metterebbe inevitabilmente in difficoltà tutte le amministrazioni coinvolte, e farebbe soprattutto venir meno la certezza del proprio reddito e la serenità per le centinaia di migliaia di lavoratori coinvolti. Corrisponde peraltro ad un obbligo assunto dal Governo anche nell'ambito del Patto per il lavoro quello di mettere mano, immediatamente dopo, alla definizione della legge-quadro in materia di lavori di pubblica utilità.

Il Sottosegretario fa presente poi, in riferimento all'intervento del Relatore, che anche questa mattina ha verificato presso il Ministero del tesoro la possibilità di reperire le risorse finanziarie aggiuntive in ordine

ad alcune questioni sollevate nell'ordine del giorno a cui il Relatore ha fatto riferimento e che riguardano i contratti di solidarietà, le aziende in amministrazione controllata e 30 mila lavoratori per i quali si chiede un'ulteriore proroga della cassa integrazione guadagni: si tratta di misure che richiederebbero una mobilitazione di 100 miliardi di lire, risorse che al momento non sono disponibili.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 18 della giornata di domani e fa presente che l'esame e la votazione degli emendamenti si svolgeranno la prossima settimana, nel corso della quale saranno convocate probabilmente sedute ulteriori rispetto alle tre abituali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (n. 34)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11*, 0006*)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta dell'8 ottobre 1996.

Il relatore MONTAGNINO rende noto di aver ascoltato, dopo i rappresentanti della Cgil, Cisl e Uil, anche quelli della Cisl, che ne avevano fatta espressa richiesta e che hanno anche inoltrato alla Commissione una memoria scritta nella quale ribadiscono la loro rimostranza per la mancata convocazione da parte del Governo, e la loro richiesta che il Fondo, il cui bilancio è in equilibrio e presenta un consistente attivo, rimanga autonomo e sia privatizzato soltanto previo consenso dei lavoratori; nulla osservano peraltro per quanto riguarda il merito dello schema di decreto legislativo.

Il relatore intende integrare poi la relazione svolta lo scorso 8 ottobre, sottolineando una difformità tra quanto sostenuto nella relazione illustrativa e quanto invece indicato nel testo dello schema in ordine alla abrogazione di disposizioni contenute nella legge n. 1450 del 1956 e nella legge n. 672 del 1973: nella relazione si fa decorrere l'abrogazione dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto, mentre il comma 9 dell'articolo 3 dello schema di decreto fissa come data di decorrenza dell'abrogazione quella del 1 febbraio 1997. Trattandosi di abrogare norme che prevedono, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo del relativo importo, che sia considerata utile nella misura intera di un anno la frazione dell'ultimo anno, se superiore a sei mesi, sembra opportuno preferire la soluzione indicata nella relazione illustrativa del Governo. Si sofferma poi sui punti già messi in evidenza nel corso della relazione svolta la scorsa settimana, in particolare in tema di rivalutazione della contribuzione volontaria, di riscatto delle assenze brevi e di rivalutazione delle retribuzioni precedenti al 1993.

Si apre il dibattito.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che lo schema di decreto legislativo ha lo scopo di armonizzare la disciplina riguardante la previdenza del personale addetto ai servizi di telefonia rispetto a quella dell'assicurazione generale obbligatoria; il suo auspicio è che il parere sul quale sarà chiamata a pronunciarsi la Commissione si limiti a indicare gli istituti per i quali è in discussione l'armonizzazione stessa, senza entrare nei dettagli tecnici con i quali tale armonizzazione viene effettuata, e questo allo scopo di evitare possibili errori od equivoci.

Il senatore BONATESTA ritiene che un modo di procedere serio e di buon senso richiederebbe che il rappresentante del Governo si esprimesse, così come fa di fronte agli emendamenti ad un disegno di legge, sulle osservazioni che il Relatore o altri senatori formulano nei confronti dello schema di decreto, in modo che si sappia che, qualora l'avviso del Governo fosse negativo ad alcune o a tutte le osservazioni, il parere stesso in realtà si trasformerebbe da parere positivo con osservazioni, in parere nella sostanza negativo.

Il presidente SMURAGLIA replica subito al senatore Bonatesta difendendo la serietà e il buonsenso dell'abituale modo di procedere ed osservando che quando un organo esprime un parere ad un altro organo che gliel'ha chiesto non chiede a sua volta un parere a quest'ultimo sulle osservazioni che intende indirizzargli.

Il RELATORE dichiara di condividere l'impostazione suggerita dal senatore De Luca, salvo che sulla questione relativa alla riapertura dei termini, per un breve periodo di due - tre mesi, per il riscatto delle cosiddette assenze brevi, questione che ritiene meriti una segnalazione specifica nel parere, trattandosi di un allineamento con i diritti riconosciuti agli altri lavoratori.

Dopo che il senatore Michele DE LUCA ha fatto presente che anche su tale questione sarebbe opportuno utilizzare una formula ipotetica che rimetta al Governo una valutazione circa l'opportunità di disporre una tale misura in relazione al suo rilievo effettivo, il sottosegretario PIZZINATO ricorda che un numero considerevole di aderenti del Fondo è rappresentato da *ex* metalmeccanici i quali, in forza di una legge del 1993, sono stati associati a condizioni sicuramente favorevoli. Fa presente altresì che la media delle pensioni elargite dal Fondo è più elevata di quella generale ed osserva che sarebbe improprio consentire il recupero ai fini previdenziali, sia pure a carico del lavoratore, delle ore di sciopero effettuate in qualità di operai metalmeccanici. Rileva inoltre che quello di cui trattasi è uno dei settori in cui la percentuale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori è stata per il passato inferiore a quella generale dell'Inps e non sarebbe opportuno affiancare a tali condizioni di maggior favore altri vantaggi, anche tenendo conto che gli equilibri di bilancio che devono essere garantiti a partire dal 1998 sono quelli complessivi dell'Inps e non quelli dei singoli Fondi.

Il senatore MUNDI chiede se i riscatti di cui si sta parlando sono a carico del lavoratore o della collettività.

Il relatore MONTAGNINO osserva che il problema delle assenze brevi si pone con il passaggio della modalità di computo dell'anzianità contributiva, dalla contribuzione giornaliera a quella settimanale, e che il riscatto delle assenze in questione è a totale carico dei lavoratori interessati e non riguarda in alcun modo altri tipi di riscatto che sono disciplinati separatamente.

Il senatore CORTELLONI ritiene che non vi sia alcuna giustificazione possibile alla possibilità che si vorrebbe concedere di riscattare ore lavorative non effettuate, e, a maggior ragione, per motivi di sciopero.

Il senatore PELELLA giudica un principio molto pericoloso e distorcente quello in forza del quale si vorrebbe consentire la facoltà di riscattare assenze brevi dovute a iniziative sindacali.

Il senatore Michele DE LUCA giudica anch'egli pericoloso consentire il riscatto in questione, che riguarderebbe periodi nei quali il rapporto di lavoro è già instaurato e l'attività lavorativa non è prestata per diversi motivi.

Il relatore MONTAGNINO fa presente che il riscatto di assenze brevi è previsto già dalla normativa e la sua proposta era solo quella di inserire nel parere l'indicazione che si dovesse consentire una breve riapertura dei termini per concedere la facoltà del riscatto, in considerazione del ritardo con cui in passato l'Inps ha fatto conoscere i dati personali sulla base dei quali tale facoltà era esercitabile. Sottolineato che non si tratta, quindi, di un privilegio e che egli è a favore della più completa armonizzazione, fa presente che cercherà di trovare sulla questione la formula più adeguata che possa raccogliere il consenso della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

33ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il Ministro per la sanità Bindi, nonché il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 16,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, con riferimento alla materia dei finanziamenti alle attività di ricerca
(R046 001, C12ª, 0001°)

Il ministro BINDI riferisce sullo stato dell'attività della Commissione di indagine sull'assegnazione dei fondi per la ricerca sull'AIDS, da lei istituita a seguito delle pubbliche denunce della Lega italiana per la lotta contro l'AIDS.

La Commissione è composta da tre membri, individuati rispettivamente tra i consiglieri di Stato, i giudici della Corte dei Conti, e i professori ordinari di scienze mediche.

Dalla sua costituzione la Commissione si è finora riunita tre volte, la prima per stabilire i propri criteri di lavoro, le altre due per cominciare ad acquisire documentazioni.

A questo punto sono intervenute le dimissioni del presidente Quaranta, motivate dal suo trasferimento alla Presidenza di altra sezione del Consiglio di Stato, che poteva comportare, per ragioni attinenti alla competenza per materia delle sezioni del Consiglio di Stato stesso, situazioni di conflitto con il suo ruolo di Presidente della Commissione di indagine.

Il Ministro comunica quindi di avere prontamente interessato il Presidente del Consiglio di Stato affinché provvedesse alla sostituzione del dottor Quaranta; il Consiglio di Presidenza del supremo tribunale amministrativo ha quindi indicato il sostituto nella persona del presidente Berruti.

Nelle more dell'indagine, ella ha ritenuto che la commissione per l'assegnazione dei finanziamenti dovesse comunque proseguire nella sua attività, in vista della prossima approvazione di un secondo progetto-obiettivo e della nomina di una nuova commissione.

La suddetta commissione peraltro ha nominato un gruppo di lavoro, composto dai commissari non coinvolti nelle attività di ricerca e di sperimentazione, incaricato di definire le procedure atte ad evitare l'insorgere di conflitti di interessi.

Anche sulla base delle indicazioni di tale gruppo, si è deciso di procedere all'utilizzazione dei fondi rimanenti destinati al progetto-obiettivo attualmente vigente, ricorrendo ai finanziamenti del 1995, pari a circa 13 miliardi di lire, per l'incremento dell'assistenza ex ospedaliera - tranne una piccola parte destinata alla ristampa e diffusione del materiale della quinta campagna informativa sull'AIDS - ed ai tredici miliardi del 1996 finalizzati ad attività nuove fra le quali, in particolare, l'impostazione di una nuova campagna informativa.

Il Ministro, scusandosi per la necessaria brevità del suo intervento, determinata anche da precedenti impegni di Governo, si dichiara comunque disponibile a ritornare in tempi brevi per illustrare lo stato noto dei finanziamenti sulla ricerca ovvero, in tempi naturalmente più lunghi, per illustrare le conclusioni cui sarà pervenuta la commissione di indagine.

Seguono interventi del senatore TOMASSINI (che sottolinea l'insufficienza di una esposizione che nulla aggiunge a quanto era già noto) del senatore DI ORIO, (il quale osserva che l'esposizione del Ministro ha fatto opportunamente luce sulle dimissioni del dottor Quaranta) del senatore MARTELLI, (il quale sottolinea la necessità che la commissione ministeriale di indagine tenga conto di quanto emerso nella scorsa legislatura dalla relazione del senatore Gualtieri sull'attuazione della legge sulla prevenzione e la cura dell'AIDS) e della senatrice SALVATO la quale ritiene che sarebbe più opportuno riprendere l'esame dopo che il Ministro avrà avuto modo di offrire maggiori elementi alla commissione).

Il ministro BINDI assicura che in una prossima seduta svolgerà un'ampia relazione sull'assegnazione dei fondi per la ricerca sull'AIDS.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

32ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

*La seduta inizia alle ore 11,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio)

(R144 003, C13ª, 0001°)

Il relatore STANISCIA enuncia le finalità del testo proposto dal Governo come schema di recepimento delle direttive comunitarie in materia di rifiuti in generale (91/156/CEE e 91/689/CEE) e di rifiuti da imballaggio (94/62/CE): si intende prevenire la proliferazione dei rifiuti e la loro nocività, incentivandone il riutilizzo ed il recupero, nonché armonizzando le discipline nazionali sull'imballaggio. Le leggi comunitarie n. 146 del 1994 e n. 52 del 1996, nel conferire al Governo la delega ad emanare decreti legislativi di recepimento, auspicavano un coordinamento di tali decreti con la legislazione esistente, al fine di salvaguardare l'unitarietà della disciplina: anche se è dubbio che, per le prime due direttive, la possibilità di emanare un testo unico sia sopravvissuta alla decorrenza del termine di esercizio della delega, appare preferibile che le Commissioni parlamentari competenti - nell'ambito del loro esame in sede consultiva sullo schema di decreto unitariamente presentato dal Governo - soffermino la loro attenzione sul rispetto dei criteri di delega e sull'adeguatezza degli strumenti proposti agli obiettivi che il legislatore (europeo e nazionale) si prefigurava.

Sotto il primo profilo, ci si chiede se rientrino nella delega le discipline di particolari categorie di rifiuti introdotte dagli articoli 43-46 del

testo proposto dal Governo; quanto al secondo profilo, obiettivi come la territorializzazione dello smaltimento, la semplificazione procedimentale per l'autosmaltimento o il catasto dei rifiuti richiedono scelte conseguenziali sotto il profilo del decentramento della gestione dei rifiuti, aderendo maggiormente alle singole realtà territoriali rappresentate dagli enti locali (e, per essi, dai cittadini residenti, il cui coinvolgimento eviterebbe in futuro opposizioni pregiudiziali a scelte di politica di gestione dei rifiuti imposte dall'alto). Al contrario, nel testo si ravvisa ancora la permanenza di quella pianificazione «a cascata» che ha pregiudicato l'attuazione del D.P.R. n. 915 del 1982, accentuandone anzi i caratteri mediante l'introduzione di un ulteriore livello programmatico nazionale. A fronte dell'elevato numero di discariche incontrollate, nonché della loro diffusione nel settore della criminalità organizzata, si impone invece una maggiore considerazione dei soggetti istituzionali interessati alla gestione del territorio.

Occorrerebbe poi un'adeguata attenzione al sistema produttivo italiano, sul quale hanno ricadute assai ampie le norme volte a minimizzare la proliferazione dei rifiuti: nel calcolo dei costi di produzione, infatti, potranno essere inclusi i costi dello smaltimento solo quando sarà modificato il ciclo di utilizzazione delle materie prime, responsabilizzando i produttori. Eppure, non risulta che amministrazioni come il Ministero dell'industria siano state adeguatamente coinvolte nell'elaborazione dello schema di decreto; analogamente, l'Amministrazione delle finanze dovrebbe esprimersi compiutamente in merito alla ricaduta finanziaria di norme assai rilevanti, come il passaggio dalla tassa alla tariffa, di cui si ignora il reale costo per l'utenza e per le pubbliche amministrazioni.

Quanto al riparto di competenze, esso appare eccessivamente macchinoso: l'individuazione di ambiti territoriali è utile per definire i bacini di utenza di impianti di smaltimento (dei quali è necessario assicurare l'economicità di gestione), ma risulta superflua per le discariche, dove semmai sarebbe preferibile ridurre l'impatto ambientale mediante dislocazioni meno ampie. Fermo restando che lo schema di decreto rappresenta una forma di adempimento di obblighi comunitari dalla quale non si può prescindere, su questo ed altri aspetti il relatore auspica una correzione, rimediando così alla precarietà di taluni degli strumenti individuati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il decreto non detta soluzioni pienamente soddisfacenti sul piano procedurale, atteso il rinvio a un numero eccessivo di provvedimenti attuativi che non testimoniano una decisa volontà di semplificazione e decentramento. Non sembra poi considerata nel modo giusto l'importanza del sistema dei controlli, dal momento che manca la previsione di norme finanziarie volte a coprire i nuovi o maggiori costi che il passaggio a controlli più efficaci e puntuali inevitabilmente comporta.

Il relatore dichiara poi di considerare essenziale, per il successo della politica di riciclaggio, prevedere interventi che condizionino i meccanismi di funzionamento del mercato, accanto ai processi produttivi, in quanto l'esperienza del passato mostra chiaramente che proprio la mancanza di precise scelte al riguardo ha determinato il fallimento di molti tentativi di raccolta differenziata e, conseguentemente degli obiettivi di riciclo perseguiti. Segnalata altresì l'esigenza di dare suggerimenti al Governo per migliorare la disciplina degli accordi di programma, il rela-

tore si sofferma sulla trasformazione della tassa sui rifiuti solidi urbani in tariffa. Al riguardo, dichiara di condividere il principio su cui si fonda tale innovazione, ma considera altresì molto rischioso abbandonare un sistema consolidato e molto efficace sul piano della produzione di gettito senza aver preventivamente approfondito le ricadute di ordine finanziario del nuovo sistema proposto, sia in relazione dell'entità complessiva del gettito, sia in relazione agli eventuali spostamenti dell'onere nell'ambito delle varie categorie di contribuenti interessati. Nel proporre pertanto la necessità di chiedere al Governo di integrare la relazione di accompagnamento fornendo alle Commissioni parlamentari questo tipo di informazioni e nel proporre altresì di acquisire l'avviso su alcune parti del testo di amministrazioni, quali l'Industria, le Finanze, la Sanità e la Giustizia, il relatore conclude riservandosi osservazioni puntuali nel prosieguo dell'esame.

Su proposta del senatore CARCARINO, il quale evince dalla relazione la necessità di un chiarimento di taluni aspetti in via preliminare all'esame di merito del decreto, il presidente GIOVANELLI invita i commissari a pronunciarsi sull'esigenza di acquisire dal Governo una relazione di natura tecnico-finanziaria sugli aspetti indicati dal relatore, nonchè di effettuare audizioni anche con rappresentanti delle varie amministrazioni interessate al decreto, al fine di verificare la possibilità di migliorare alcune parti del provvedimento; prospetta poi di investire la Presidenza del Senato affinché accerti se sussistano le condizioni per prolungare i tempi a disposizione della Commissione per l'emissione del parere da quaranta a sessanta giorni.

Prende la parola la senatrice SQUARCIALUPI la quale segnala, fra le principali carenze del provvedimento, la mancata attribuzione di assoluta priorità all'obiettivo di riduzione dei rifiuti, in ordine al quale il Ministero dell'industria dovrebbe assumere precisi impegni; la mancata previsione di strumenti di potenziamento ed incentivazione per la diffusione dell'educazione ambientale anche nelle scuole; la mancata individuazione di meccanismi attraverso i quali incentivare le imprese ed in generale i cittadini a partecipare al raggiungimento degli obiettivi del decreto. Espresse perplessità anche sulla farraginosità delle procedure previste per la fase attuativa, la senatrice Squarcialupi paventa il rischio che il decreto proponga a livello normativo un radicale cambiamento nella gestione dei rifiuti senza garantire adeguatamente che possa tradursi in realtà.

Il senatore VELTRI, dichiarando preliminarmente di condividere il metodo prescelto dalla Presidenza per l'esame del provvedimento, esprime apprezzamento per la relazione che ha offerto una sintesi molto efficace dei giudizi espressi nel corso delle audizioni finora svoltesi. Anch'egli è dell'avviso di articolare il parere riferendolo in parte alla struttura del decreto ed in parte a specifiche tematiche, così come è convinto che l'importanza di temi affrontati giustifichi l'approvazione del provvedimento nei tempi previsti. In via preliminare, è però necessario approfondire le questioni segnalate dal relatore, nonchè verificare la congruenza del quadro istituzionale con le in-

novazioni recate dai disegni di legge n. 1034 e n. 1124, attualmente all'esame del Senato.

Il senatore BORTOLOTTO fa presente che il decreto detta alcune norme, ad esempio in materia di imballaggi, volte proprio ad influire sui cicli produttivi, per cui non sono condivisibili giudizi che lamentano un'assoluta mancanza di interventi nella fase della produzione di rifiuti. Espressa poi soddisfazione per il fatto che il Governo sia riuscito a predisporre in poco tempo un testo organico in materia di rifiuti dopo anni di attesa, dichiara di condividere la proposta di effettuare audizioni con le varie amministrazioni coinvolte, purchè in presenza di un rappresentante dell'Ambiente.

Il senatore POLIDORO, condividendo la necessità degli approfondimenti preliminari segnalati dal relatore, concorda soprattutto sulla necessità di acquisire ulteriori informazioni sulla ricaduta finanziaria del provvedimento, in quanto egli è convinto che i cambiamenti proposti non saranno a «costo zero». Esprime poi l'avviso che occorrerà, nell'ambito del parere, concentrare le osservazioni su alcune questioni fondamentali e tra queste rientrano senz'altro il tema della riduzione della produzione dei rifiuti e dell'educazione e formazione in materia ambientale.

Il senatore CARCARINO giudica interessante lo schema di decreto legislativo in esame, che giustifica la soddisfazione del Gruppo di Rifondazione comunista per l'intento di dare recepimento alla direttiva comunitaria in materia: esso, pertanto, non va stravolto nelle sue parti essenziali, pur essendo opportuni alcuni miglioramenti. Tra di essi, essenziale appare l'enunciazione, tra i principi generali, di una strategia per la gestione dei rifiuti, nella quale lo smaltimento rappresenti l'*extrema ratio*: occorre prioritariamente incentivare il recupero e ridurre la produzione di rifiuti, operando direttamente sui cicli di produzione delle materie prime; per far ciò si dovranno reperire idonei stanziamenti, in quanto gli incentivi all'apparato produttivo sono necessari ad una sua riconversione in senso ambientalmente compatibile.

Anche nelle fasi successive alla produzione dei rifiuti occorre intervenire con decisione, offrendo agli amministratori locali quegli strumenti necessari alla generalizzazione della raccolta differenziata, ancora assente in numerose realtà territoriali; infine, va propiziata l'educazione del consumatore a comportamenti idonei a diffondere una cultura del riciclaggio e del riuso. Quanto ai profili procedurali della discussione, auspica che l'espressione del parere segua la falsariga dei capi e dei titoli dello schema di decreto.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,35.

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 delle legge 22 febbraio 1994, n. 146 e degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13ª, 0001°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che nella seduta antimeridiana si è ritenuto di sviluppare un dibattito di ordine procedurale nell'ambito del quale si potessero non solo individuare le migliori modalità di esame dello schema di decreto, ma raggiungere anche un orientamento comune sulla necessità di investire il Governo di talune questioni che vanno chiarite in via preliminare. Invita pertanto i commissari a limitare il proprio intervento a tali tematiche.

Il senatore SPECCHIA, riservandosi osservazioni di merito, riconosce la necessità di una normativa organica in materia di rifiuti ma dichiara di condividere i dubbi da più parte sollevati in merito alla mancata osservanza dei limiti della delega da parte del Governo.

Giudica poi opportuno un approfondimento sulle parti concernenti l'attuazione del provvedimento in quanto, nell'attuale stesura, esso potrebbe rimanere largamente inattuato. Le procedure proposte non sono certamente snelle, così come il sistema di pianificazione, per il quale meglio sarebbe limitarsi a prevedere che lo Stato non formuli un vero e proprio piano ma detti semplicemente alcune direttive di fondo; sarebbe anche conveniente effettuare una distinzione tra i rifiuti il cui smaltimento può essere affidato al livello regionale e quelli per i quali sono invece necessari ambiti territoriali più vasti perchè siano economicamente giustificati i particolari impianti utilizzati. Concorda sulla necessità di approfondire gli aspetti finanziari connessi con la trasformazione della tassa in tariffa e quindi sulla necessità di un'integrazione della relazione da parte del Governo e dello svolgimento di audizioni con le varie amministrazioni interessate.

Conclude dichiarando l'interesse della propria parte politica alla definizione di una puntuale disciplina dei rifiuti, ritenendo che la Commissione possa fornire il miglior contributo al Governo formulando indicazioni su taluni argomenti di principale importanza, senza scendere eccessivamente nel dettaglio.

Il senatore ZANOLETTI dichiara di condividere gli orientamenti procedurali emersi, nel senso di esprimere la posizione dei Gruppi al termine delle audizioni, auspicando peraltro che il relatore si faccia carico del loro recepimento nella sua proposta di parere.

Il senatore RIZZI concorda con il relatore in merito al timore che il Governo non abbia dedicato nella sua interezza il dovuto interesse allo schema di decreto, il quale coinvolge competenze delle amministrazioni dell'industria e delle finanze. Auspica, in via procedurale, che il ruolo del relatore si sostanzi nella formulazione di uno schema di parere sul quale i Gruppi siano chiamati a pronunciarsi, anche avanzando propri suggerimenti.

Le finalità di riduzione dei rifiuti, accrescimento delle forme di recupero, decentramento della gestione dei rifiuti e coinvolgimento dei cittadini vanno perseguite, anche per sventare il pericolo rappresentato dal crimine organizzato. Oltre ad intervenire sul sistema produttivo, però, occorre rivolgere una maggiore attenzione all'operato degli enti istituzionali interessati - soprattutto locali - in quanto l'elevata percentuale di discariche incontrollate rappresenta una testimonianza del livello di pericolo raggiunto sinora.

Replica agli intervenuti il relatore STANISCIA, concordando con la necessità di esaurire il ciclo di audizioni - anche informali - proposte, accertando nel frattempo la possibilità di una dilazione del termine di espressione del parere: si impegna comunque ad avanzare la proposta di uno schema di parere, alla luce degli interventi in discussione generale che si terranno al termine delle audizioni, dichiarando sin d'ora la volontà di procedere mediante grandi gruppi tematici di questioni poste dal decreto; fa salva comunque la possibilità che il testo da lui proposto affronti nel dettaglio specifici argomenti contenuti nello schema di decreto, dichiarando altresì la propria disponibilità a valutare proposte e suggerimenti che in proposito venissero dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI, al termine della discussione procedurale svoltasi, preannuncia l'intendimento di richiedere al rappresentante del Governo competente di presenziare ai lavori, producendo altresì un arricchimento, sotto il profilo economico-finanziario - della relazione di accompagnamento dello schema di decreto. Sottoporrà altresì alla Presidenza del Senato la valutazione sull'applicabilità dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 400 del 1988, in merito al termine per l'espressione del parere.

Le audizioni informali condotte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi - e non, come erroneamente preannunciato da taluni organi di stampa, in sede riunita con l'omologo Ufficio dell'VIII Commissione della Camera dei deputati - proseguiranno per la

corrente settimana e, presumibilmente, per la prossima, per acquisire il parere delle associazioni di categoria e dei soggetti istituzionali interessati dall'applicazione del decreto; tra questi ultimi, potranno esservi anche esperti appartenenti ad amministrazioni pubbliche sulle quali il decreto proposto potrebbe avere un rilevante impatto, come quelle competenti sull'industria e sulle finanze. Al termine, si svolgerà la discussione generale in Commissione sullo schema di decreto, alla luce della quale il relatore proporrà lo schema di parere che riterrà di sottoporre alla Commissione: resta fermo che il livello di dettaglio di tale schema rientra nella discrezionale valutazione del relatore, il quale potrà soffermarsi su complessi omogenei di problematiche contenute nel decreto. In proposito, il Presidente invita il relatore a farsi carico anche delle possibili esigenze di coordinamento tra la normativa proposta ed i disegni di legge A.S. 1034 e 1124, con i quali si intende modificare sostanzialmente l'impianto complessivo della pubblica amministrazione italiana: occorre evitare, infatti, il varo di una normativa sui rifiuti inattuale rispetto agli sviluppi del diritto amministrativo più recente.

Alla luce della ventilata formulazione per punti dello schema di parere, si danno due possibili esiti: i singoli senatori potranno sempre richiedere, su ciascuno di tali punti, la votazione per parti separate, laddove il relatore non ritenga di accogliere suggerimenti di modifica avanzati; resta però salva la possibilità, per il relatore, di rimettere il mandato, laddove dalla somma delle eventuali votazioni separate risulti uno stravolgimento dell'indirizzo complessivo da lui dato al parere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Direttore generale della RAI, dottor Franco Iseppi, il Vice Direttore, dottor Francesco Mengozzi, ed il Direttore degli Affari legali, avvocato Rubens Esposito.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60°, 0004°)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che del primo punto all'ordine del giorno sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI SUL TEMA DELLA PUBBLICITÀ OCCULTA
(R047 000, B60°, 0002°)

Dopo un'introduzione del Presidente Francesco STORACE, il Direttore generale della RAI, Franco ISEPPI, svolge una relazione sul tema all'ordine del giorno.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Giuseppe GIULIETTI, Diego MASI, Rinaldo BOSCO ed il Presidente Francesco STORACE; per richiedere un chiarimento interviene altresì il senatore Antonio FALOMI, cui replica il Presidente Francesco STORACE.

Il Direttore generale della RAI, Franco ISEPPI, risponde quindi alle domande rivoltegli. Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato Diego MASI, del senatore Stefano PASSIGLI e del deputato Giovanna

GRIGNAFFINI, rispondono altresì, limitatamente alla precisazione di alcuni profili tecnici delle questioni proposte, il vice direttore generale della RAI, Francesco MENGOZZI, ed il direttore degli Affari legali, Rubens ESPOSITO, nonché, nuovamente, il Direttore generale, Franco ISEPPI.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori il deputato Mauro PAISAN, i senatori Gian Guido FOLLONI e Francesco SERVELLO, il deputato Paolo RAFFAELLI, ed il senatore Stelio DE CAROLIS.

(A007 000, B60^a, 0003^o)

Il Presidente Francesco STORACE rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione, avvertendo che il prosieguo dei lavori della Commissione sarà definito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

Presidenza del Presidente
FRATTINI

La seduta inizia alle ore 21,10.
(A008 000, B65^a, 0001^o)

Il Presidente Frattini rende comunicazioni su vari argomenti alle quali segue una discussione.

Il Comitato delibera quindi di procedere sollecitamente al programma delle audizioni già stabilito, avviando immediata richiesta al Presidente del Consiglio, al quale verranno prospettate alcune aree tematiche di interesse del Comitato stesso concernenti l'attività e il controllo dei Servizi di informazione. Tali aree sono state a suo tempo puntualmente evidenziate nelle relazioni presentate dal Comitato al Parlamento nel corso della passata legislatura.

Il Comitato delibera altresì di procedere all'audizione del Ministro dell'interno sulle problematiche concernenti la periodica trasmissione al CED di quel dicastero dei dati relativi alle utenze telefoniche TELECOM e TELECOM ITALIA MOBILE.

La seduta termina alle ore 23,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

11^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 13,20.

(1399) Conversione in legge del decreto-legge 1^o ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Il relatore DIANA propone di confermare il parere non ostativo reso sul precedente decreto.

La Sottocommissione concorda.

(92) LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole condizionato sul disegno di legge n. 92; favorevole sul disegno di legge n. 1247)

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto dei disegni di legge, che prevedono alcune restrizioni per i magistrati, giustificate dalla natura delle funzioni esercitate. Quanto al disegno di legge n. 92, egli propone di condizionare il parere favorevole alla previsione di una disciplina

transitoria, mentre sul disegno di legge n. 1247, propone un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

La relatrice PASQUALI espone il contenuto del disegno di legge, condividendone le finalità, soprattutto quanto all'esigenza di riequilibrare il rapporto processuale tra le parti. Dopo essersi soffermata sulle diverse implicazioni delle modifiche normative in esame, propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Su proposta della relatrice PASQUALI, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

(1389) Deputati CESETTI ed altri. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati

(1371) BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente DIANA, che propone un parere non ostativo.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI richiama l'attenzione sull'opportunità di non discriminare i procuratori legali non iscritti all'albo professionale. La senatrice DENTAMARO non ritiene necessario considerare anche tale ipotesi, ricordando che anche per gli avvocati che non esercitano la professione vi sono limitazioni per l'iscrizione all'albo.

La Sottocommissione conviene sul parere non ostativo proposto dal relatore.

(1246) Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

La relatrice DENTAMARO illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, salvo che non si consideri opportuno un rilievo sulla limitazione alle funzioni giu-

dicanti. Il senatore BESOSTRI osserva che tale limitazione può essere considerata come un contributo all'auspicabile separazione delle funzioni requirenti da quelle giudicanti. Ad avviso del presidente DIANA, la limitazione in questione è giustificata dallo stesso articolo 106 della Costituzione.

La Sottocommissione conviene di pronunciare un parere non ostativo.

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, la Sottocommissione si pronuncia in senso non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione: esame e sospensione)

Il relatore DIANA riferisce sul contenuto del disegno di legge rilevando, quanto all'articolo 13, comma 2, che il contributo alle spese da parte dell'interessato, per conoscere la situazione di trattamento dei propri dati, può determinare sostanziali disparità di trattamento ai danni dei soggetti economicamente più deboli; sarebbe preferibile, quanto meno, che le modalità e i limiti del contributo, la cui precisazione è demandata al regolamento, siano invece determinati dalla legge, assicurando la parità di condizioni; l'articolo 13, comma 3, inoltre, estende a chiunque vi abbia interesse la disponibilità dei dati personali della persona deceduta, travalicando il limite di riservatezza proprio di alcune informazioni; sarebbe necessario, al riguardo, limitare soggettivamente tale estensione, in riferimento almeno ai dati più critici per la tutela della riservatezza.

Quanto all'articolo 14, lettera *c*), se ne ricava che le disposizioni del disegno di legge si applicherebbero anche ai dati trattati da organi parlamentari: in tal caso, vi potrebbe essere una lesione del principio di autonomia degli *interna corporis*. In caso contrario, la disposizione *de qua* sarebbe superflua e fonte di confusione interpretativa riguardo alle altre parti del testo; la lettera *d*) dello stesso comma 1, inoltre, introduce un'eccezione non univoca (per il «soggetto pubblico»), che potrebbe essere definita più opportunamente facendo riferimento alla locuzione «amministrazione o ente pubblico»: tale osservazione può essere estesa all'articolo 20, comma 2, all'articolo 22, comma 3 e all'articolo 27.

Sulle questioni sollevate dal relatore, seguono alcuni interventi dei senatori BESOSTRI, ANDREOLLI e PASQUALI, sostanzialmente adesivi ai rilievi dianzi formulati.

Il RELATORE si riserva di formulare ulteriori rilievi, in riferimento ad altre parti del testo e propone di riprendere l'esame al termine della seduta pomeridiana della Commissione.

La Sottocommissione conviene, e l'esame viene quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 17.

(1340) Deputati OCCHETTO ed altri. - Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGGIORE, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2^a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, precedentemente sospeso, con ulteriori osservazioni del relatore sul testo del disegno di legge. Egli rileva, in particolare, che l'articolo 22, almeno per alcune delle tipologie di dati ivi previste, dovrebbe contemplare il regime di consenso scritto da parte dell'interessato, anche se il trattamento avviene da parte di autorità o amministrazioni pubbliche, salvo i casi di tutela di un interesse pubblico preminente, per i quali altre disposizioni del testo prevedono specifiche eccezioni.

Quanto agli articoli 29, 30 e 31, il relatore osserva che il Garante, autorità amministrativa indipendente, è investito anche di funzioni sostanzialmente giurisdizionali, ciò che potrebbe risultare lesivo dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione, anche se è prevista, in ogni caso, la possibilità del ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale, che peraltro non sospende l'esecuzione del provvedimento reso dal Garante (articolo 29, comma 6). Ulteriori perplessità suscita l'articolo 31, comma 4, laddove non è precisato se la partecipazione alle riunioni del Garante da parte di membri dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione comprende anche i casi di decisioni sui ricorsi. In tale evenienza, vi sarebbe la compartecipazione, sia pure in forma limitata, a un'attività di tipo giurisdizionale, già di per sé critica considerata la natura dell'organo, da parte di un'autorità amministrativa nominata dal Governo.

Sull'articolo 33, comma 3, secondo periodo, il relatore osserva che con un regolamento governativo, sarebbe disciplinato anche il procedimento dinanzi al Garante, che può essere alternativo, almeno in prima istanza, alla tutela giurisdizionale: sarebbe senz'altro preferibile, al riguardo, un regolamento emanato dalla stessa autorità di garanzia.

Quanto all'articolo 41, comma 6, in ragione delle competenze quasi giurisdizionali attribuite al Garante, risulta assai dubbia la legittimità della stessa competenza, anche se in via transitoria, in capo al presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, organo

nominato dal Governo (la cui natura non muta, in ragione dell'articolo 42, che non ne modifica la fonte di nomina). Inoltre, il regime transitorio di cui all'articolo 41, comma 6, e la disposizione di cui al successivo comma 7, conferirebbero i poteri del Garante al presidente dell'Autorità per l'informatica nominato prima delle modifiche introdotte con il citato articolo 42.

Senza discussione, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole con le osservazioni svolte dal relatore.

(1268) Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(1216) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi il 3 dicembre 1991

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE propone un parere non ostativo e la Sottocommissione conviene.

(892) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Troms il 1º dicembre 1994

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

La relatrice PASQUALI illustra il disegno di legge, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1106) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(1156) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*

(Parere alla 3ª Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore PINGGERA prospetta l'opportunità di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di approfondire alcune possibili questioni di legittimità costituzionale, relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sottocommissione concorda, e l'esame viene quindi rinviato.

(1180) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, con Atto finale ed annessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione*

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGGIORE, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(1291) *RUSSO SPENA ed altri: Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione dei vertici della difesa*

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con raccomandazione)

Il relatore DIANA ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, pur considerando opportuno segnalare alla Commissione di merito che alcune disposizioni si sovrappongono alle deleghe legislative previste nel disegno di legge n. 1124, collegato alla manovra finanziaria per il 1997.

Con tale raccomandazione, si conviene di formulare un parere favorevole.

(1276) *Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»*

(1218) *D'ONOFRIO ed altri - Nuova disciplina della Biennale di Venezia*

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole sul disegno di legge n. 1276, favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1218)

Il relatore ANDREOLLI riferisce favorevolmente sui disegni di legge in titolo, pur rilevando che il n. 1218 prevede la nomina del direttore della Biennale da parte del Presidente della Repubblica, con una enfasi a suo giudizio eccessiva.

La Sottocommissione accoglie tale rilievo, nonché il parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Parere alla 7^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza della relatrice, si conviene di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

(1032) Norme sulla circolazione dei beni culturali

(53) BUCCIARELLI ed altri - Norme sulla circolazione dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza della relatrice, si conviene di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

(1033) Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza della relatrice, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

(1275) Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione

(Parere alla 8^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI osserva preliminarmente che le disposizioni del disegno di legge si riferiscono a tutte le opere pubbliche, comprese quelle di interesse regionale o di competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano: al riguardo, risulta impropria una disciplina demandata a un decreto del Ministro dei lavori pubblici. Sottolinea, inoltre, l'inopportuna commistione delle figure del promotore e dell'esecutore dei lavori, ciò che potrebbe dar luogo a conseguenze indesiderate sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare, egli trova contraddittorio e inopportuno prevedere un diritto di prelazione a favore del promotore, a prescindere dalle effettive condizioni di partecipazione alla gara.

Dopo alcuni interventi sulle questioni sollevate dal relatore Besostri, da parte del senatore MAGGIORE, del senatore ANDREOLLI e del presidente DIANA, si conviene di rinviare la formulazione del parere.

(141) PIATTI ed altri - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(850) CUSIMANO ed altri - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(1287) Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1402) WILDE e LAGO - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con raccomandazione)

Il relatore DIANA propone un parere favorevole, da integrare con una segnalazione alla Commissione di merito, relativa alla circostanza che il disegno di legge n. 1124, collegato alla manovra finanziaria, contiene una delega legislativa per riordinare gli enti pubblici statali.

La Sottocommissione concorda.

(1263) SMURAGLIA ed altri: Modifica del comma 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con raccomandazione)

Il relatore DIANA ricorda che nell'esame del disegno di legge n. 1034, collegato alla manovra finanziaria, la 1ª Commissione ha accolto un emendamento (28.0.1), di contenuto identico al disegno di legge in titolo. Segnalando tale circostanza, propone di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Conviene la Sottocommissione.

(65) NAPOLI Roberto ed altri - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(238) DI ORIO ed altri - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule

(Parere su testo unificato alla 12ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, si conviene di formulare un parere non ostativo sul testo unificato trasmesso dalla Commissione sanità.

(1178) PARDINI ed altri - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Concorde il relatore PINGGERA, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 18,45.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

19^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi, per la grazia e giustizia Mirone e per il tesoro Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1244) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore RIPAMONTI, ricordando che sul testo del decreto-legge nonché su emendamenti la Sottocommissione ha già espresso il suo parere. Sono stati trasmessi successivamente dall'Assemblea ulteriori emendamenti, tra i quali l'1.31, l'1.10, l'1.30, l'1.20, l'1.40 e il 2.20 comportano maggiori oneri non quantificati nè coperti. Segnala quindi l'emendamento 6.0.10, che deroga alle norme di contabilità, in materia di conservazione in bilancio di somme iscritte in conto residui. Per quanto riguarda infine l'emendamento 6.0.11, occorre acquisire dal Tesoro conferma della sussistenza delle disponibilità finanziarie utilizzate nel comma 3 per la copertura degli interventi previsti.

Il sottosegretario BARBERI sottolinea l'esiguità dell'onere derivante dagli emendamenti citati dal relatore, valutabile in lire 60 milioni. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.11, fa presente che le disponibilità finanziarie utilizzate risultano impegnate solo in parte e pertanto forniscono idonea copertura agli interventi previsti nell'emendamento.

Il senatore MORANDO ritiene che sull'emendamento 2.20 possa essere espresso parere di nulla osta, a condizione che lo stanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 2 sia configurato come tetto di spesa.

Il presidente COVIELLO sottolinea che l'articolo 2 attribuisce ai beneficiari veri e propri diritti soggettivi, a fronte dei quali non può essere opposto un tetto di spesa. Occorre pertanto che l'importo stanziato costituisca un limite alla stessa operatività della norma.

Il senatore VEGAS esprime dissenso sul parere già formulato dalla Sottocommissione sul testo del decreto-legge, che utilizza impropriamente per la copertura finanziaria capitoli ordinari di bilancio, destinando tra l'altro risorse di parte capitale alla copertura di oneri correnti.

Il senatore MORANDO sottolinea che l'emendamento 6.0.10 rappresenta una deroga alle norme contabili riguardanti i termini di conservazione in bilancio degli stanziamenti. Rileva tuttavia che nel caso in questione si tratta di consentire la realizzazione di importanti spese di investimento, in relazione alle quali la deroga stessa appare giustificabile. Propone pertanto di formulare parere di nulla osta su tale emendamento.

Concorda il relatore RIPAMONTI, che propone di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.31, 1.10, 1.30, 1.20 e 1.40, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.20 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla precisazione che l'operatività della norma stessa trova un limite nello stanziamento previsto nel comma 7 dell'articolo 2. Propone infine di formulare parere contrario sull'emendamento 6.0.10.

La Sottocommissione accoglie le proposte del relatore.

(1034) Emendamento al disegno di legge: *Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore MORANDO ricorda che la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi sul testo del disegno di legge nonché su numerosi emendamenti in sede plenaria. Perviene ora una riformulazione dell'emendamento 1.5, finalizzato ad esentare da bollo le domande per il rilascio di vari documenti, su cui la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si pone in primo luogo il problema della quantificazione delle minori entrate derivanti dalla norma, indicata in lire 6 miliardi per il 1996 e 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998: in proposito occorrerebbe acquisire l'avviso delle Finanze. Per quanto riguarda poi la modalità di copertura, va segnalato che si utilizzano gli stanziamenti per i paesi in via di sviluppo di

cui alla tabella C della legge finanziaria. In proposito, occorre sottolineare che la legge n. 425 del 1996 ha soppresso la copertura mediante riduzione di capitoli ordinari di bilancio, per cui la copertura in questione può essere ammessa solo se si ritiene che essa implichi la riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa che vengono anno per anno rimodulate nella tabella C della legge finanziaria. In effetti, sembra che questa tesi possa essere avallata, in quanto non si tratta - per leggi quantificate con la legge finanziaria - di utilizzare sopravvenienze di capitoli ordinari, bensì di intaccare l'operatività della legge stessa assumendone la quantificazione annuale come elemento strutturale del suo meccanismo di funzionamento.

Un secondo problema si pone poi per il fatto che alcuni dei capitoli utilizzati sono di parte capitale: ovviamente, questi ultimi non possono essere utilizzati per la copertura di oneri correnti quali quello in questione.

Infine, va sottolineato che per gli anni 1997 e 1998 occorre attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria del 1997. Si può ritenere infatti che il caso delle quantificazioni di leggi con legge finanziaria sia assimilabile, sul piano sistematico, a quello della determinazione del fondo globale, sia per il carattere sostitutivo delle determinazioni riportate dalla nuova legge finanziaria rispetto a quelle a legislazione vigente, sia soprattutto perchè è l'ordinamento stesso, con legge sostanziale nel caso della tabella C o con la legge di contabilità per il fondo globale, a demandare la determinazione dell'*an* e del *quantum* dello stanziamento allo strumento legge finanziaria.

Il Sottosegretario PENNACCHI esprime parere contrario sull'emendamento in esame, sottolineando che la dotazione dei capitoli utilizzati per la copertura finanziaria è stata determinata secondo criteri restrittivi.

Il senatore VEGAS ritiene che sull'emendamento possa essere formulato parere di nulla osta, a condizione che per la copertura siano utilizzati esclusivamente capitoli di parte corrente, e che l'approvazione definitiva dell'emendamento susseguisca quella della legge finanziaria per il 1997.

Il relatore MORANDO, preso atto della valutazione fornita dal rappresentante del Governo, propone di richiedere alla 3ª Commissione un parere sull'utilizzo in difformità contenuto nell'emendamento.

Concorda la Sottocommissione.

(1124) Emendamento al disegno di legge: *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che è pervenuto l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), che riformula un emendamento su cui la Sottocommissio-

ne aveva espresso parere contrario. Tenuto conto di quanto precisato al comma 2, ritiene che il parere possa essere di nulla osta: occorre comunque acquisire l'avviso del Tesoro, che sul precedente testo si era espresso in senso negativo.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1236) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta della reiterazione di un decreto-legge, su una cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, salvo che sul comma 4 dell'articolo 2, su cui il parere era contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sprovvisto di copertura finanziaria. Tale norma è stata riproposta nell'attuale versione del provvedimento. Va segnalato inoltre il comma 7 dello stesso articolo, che costituisce una novità, in quanto utilizza accantonamenti di fondo speciale azzerati dal decreto-legge n.323 del 1996.

Occorre segnalare poi che il provvedimento, sebbene contenga numerose disposizioni con rilevanti effetti finanziari, è sprovvisto di relazione tecnica. In particolare, sarebbe opportuno avere elementi precisi sulla quantificazione degli oneri che deriveranno dall'istituzione delle cinque commissioni consultive di cui all'articolo 10.

È pervenuta successivamente dalla Presidenza del consiglio una nuova relazione sul testo del decreto-legge, su cui la Ragioneria generale ha precisato di non avere osservazioni da formulare. In essa viene chiarito che dalle disposizioni contenute all'articolo 10 non discendono oneri finanziari aggiuntivi.

Restano, invece, confermati i problemi relativi ai commi 4 e 7 dell'articolo 2.

Quanto agli emendamenti pervenuti, si segnalano l'1.8, il 2.3 e il 2.8 (nuovo testo), sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine ai possibili effetti finanziari. Relativamente agli emendamenti all'articolo 10, occorre precisare che gli emendamenti 10.17, 10.15, 10.11, 10.32, 10.30, 10.36, 10.3, 10.8, 10.4, 10.18, 10.5, 10.6, 10.26 e 10.29 (nuova formulazione), producono effetti sulla composizione delle Commissioni consultive, ma sembrano non incrementare il numero complessivo dei componenti rispetto alla situazione vigente: sul punto sarebbe comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario PENNACCHI osserva che il comma 7 dell'articolo 2 è, al momento, privo di copertura finanziaria, ma fa presente che nel disegno di legge finanziaria è stato predisposto un accantonamento preordinato a questo fine.

Quanto agli emendamenti, dichiara di concordare con il relatore sulla valutazione di quelli riferiti all'articolo 10. Risulta invece oneroso l'emendamento 2.3, che estende la platea dei beneficiari delle provvidenze previste dalla vigente legislazione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, ad eccezione che sui commi 4 e 7 dell'articolo 2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 2.3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva infine che per la copertura dell'onere di cui al comma 7 dell'articolo 2 è stato predisposto un apposito accantonamento nel disegno di legge finanziaria per il 1997.

(1272) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 24 settembre. Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali, per i profili di competenza, si segnalano il 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7, che potrebbero comportare nuovi oneri per l'istituzione di commissioni di esperti e apposite agenzie comunali sulle tossicodipendenze. Segnala poi l'emendamento governativo 2.3, che introduce una deroga alle vigenti norme di contabilità sulla conservazione in bilancio di somme stanziare sui capitoli di spesa. Occorre infine acquisire il parere del Tesoro sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti 1.70, 1.71, 1.74, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 e 9.0.1.

Il Sottosegretario PENNACCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.55, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 2.8, 2.9, 2.10, 2.24, 2.25, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2. In particolare, comportano maggiori oneri il 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 e 9.0.1.

Sottolinea infine che l'emendamento 2.3 consente la conservazione in bilancio di somme necessarie per la realizzazione di interventi per la lotta alle tossicodipendenze.

Il senatore VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 2.3.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sul 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 2.3, sull'1.70, 1.71, 1.74, sul 2.8, 2.9, 2.10 e 9.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1348) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione aveva già formulato parere di nulla osta su un precedente provvedimento reiterato dal decreto-legge in esame. Si tratta, quindi, di confermare tale orientamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, si segnalano l'1.1, l'1.2, l'1.3, l'1.7, l'1.10, il 3.8, il 3.9, il 3.11, il 4.2, il 7.0.1, il 9.1, il 10.7, il 10.8, dai quali sembrano conseguire oneri finanziari aggiuntivi.

Si segnalano inoltre gli emendamenti 1.9, 1.0.1, 1.0.4, 3.10, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 9.2, 10.5, 16.1, 16.2, 16.3, 17.2, sui quali occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario PENNACCHI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.10, 3.8, 3.9, 3.11, 4.2, 7.01, 9.1, 10.7, 10.8, 1.9, 6.5, 6.6, 6.7, 9.2, 17.2. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.04, 10.5, 16.1 e 16.3, si rimette alle valutazioni della Sottocommissione.

Il senatore VEGAS esprime parere contrario sull'articolo 15 del testo del decreto-legge, che prevede una nuova modalità di finanziamento del fondo di solidarietà per il personale degli enti locali che fruisce di aspettative sindacali, sottolineando che l'onere è posto a carico dei lavoratori soggetti all'ICIAP.

Concorda il relatore MORANDO, che propone di formulare parere di nulla osta sul testo del decreto-legge ad eccezione che sull'articolo 15, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone inoltre un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.10, sul 3.8, 3.9, 3.11, 4.2, 7.01, 9.1, 10.7, 10.8, sull'1.9, sul 6.5, 6.6, 6.7, 9.2, 10.5, 16.3 e 17.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(1400) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che si tratta della reiterazione di un decreto-legge concernente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su una cui precedente versione la Sottocommissione, nella seduta del 24 settembre, ha espresso parere di nulla osta, ad eccezione

che sul comma 2 dell'articolo 1, che consente la copertura di vacanze nell'organico dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 1998, e del comma 2 dell'articolo 3, che sembra costituire una violazione del principio dell'unità del bilancio, destinando i proventi derivanti da alcune tariffe all'incremento di capitoli di spesa concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Su tali due norme la Sottocommissione ha formulato parere contrario.

Sono stati trasmessi altresì tre emendamenti, tra i quali l'1.0.2 riproduce un emendamento presentato alla precedente versione del decreto-legge, sul quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche perchè utilizzava una modalità di copertura incongrua. Nell'attuale versione, l'emendamento non è corredato da alcuna clausola di copertura. Il Tesoro dovrebbe chiarire se dall'interpretazione autentica in questione derivino o meno oneri aggiuntivi. Le medesime considerazioni valgono anche per l'emendamento 1.0.1. Quanto infine all'emendamento 1.0.3, esso prevede inquadramenti in ruolo per la copertura di vacanze di organico nei vigili del fuoco, da cui derivano oneri sulla cui quantificazione appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. In ogni caso la copertura proposta non è accettabile, in quanto gli accantonamenti di fondo globale per il 1996 sono stati azzerati dal decreto-legge n. 323, e per quelli relativi agli anni 1997-1998 occorrerebbe attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1997.

Il sottosegretario BARBERI fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 riproduce una norma su cui la Sottocommissione ha in passato espresso parere di nulla osta. Tale disposizione non si pone in contrasto con la normativa generale sul pubblico impiego e riguarda esclusivamente il personale operativo del Corpo dei vigili del fuoco. Osserva inoltre che il comma 2 dell'articolo 3 prevede una forma di autofinanziamento dei servizi erogati dal Corpo dei vigili del fuoco, che non dà luogo ad oneri per il bilancio dello Stato. Quanto agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, si associa alle valutazioni formulate dal relatore. Circa l'emendamento 1.0.3, rileva che la proposta emendativa riprende una norma precedentemente contenuta nel provvedimento.

Il senatore VEGAS ribadisce che l'emendamento 1.0.3 non potrebbe in ogni caso essere approvato definitivamente prima dell'approvazione della legge finanziaria.

Il relatore FERRANTE, preso atto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone di formulare parere di nulla osta sul testo del decreto-legge. Propone altresì l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti trasmessi.

Il senatore MORANDO dichiara di astenersi dal voto limitatamente al parere sul comma 2 dell'articolo 3.

La Sottocommissione accoglie infine le proposte del relatore.

(La seduta sospesa alle ore 17 riprende alle ore 17,30).

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO precisa che il disegno di legge n. 1407 concerne una delega in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali volta a consentire, attraverso i relativi decreti legislativi, l'integrazione della normativa dettata con il disegno di legge n. 1409.

Per i profili di competenza di segnala che tra i principi e i criteri direttivi, alla lettera *I* del comma 1 dell'articolo 1, è indicata l'esigenza di armonizzare lo stato giuridico del personale del Garante per la protezione dei dati e dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Appare opportuno che il Tesoro precisi se da ciò possano derivare oneri finanziari aggiuntivi.

Il disegno di legge n. 1409 disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, istituendo tra l'altro (articolo 30) il Garante per la protezione dei dati.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione di tale nuovo organismo è assicurata attraverso l'utilizzazione degli accantonamenti del Ministero degli esteri e della Presidenza del consiglio dei fondi speciali relativi al triennio 1997-1999: si potrebbe porre, quindi, il problema della richiesta di utilizzo in difformità alle Commissioni competenti. Ritiene, tuttavia, che in base al contenuto del disegno di legge si possa evitare di procedere a tale adempimento.

Ricorda, inoltre, che il totale degli importi previsti è stato incrementato con modifica portata dalla Camera dei deputati, ma non è stata fornita alcuna integrazione della relazione tecnica attestante la precisa quantificazione degli oneri.

Va precisato che, essendo stato presentato il disegno di legge finanziaria per il 1997, l'approvazione definitiva delle norme che prevedono l'utilizzazione dei fondi speciali per il triennio 1997-1999 dovrebbe seguire a quella della medesima legge finanziaria, anche tenuto conto del fatto che tale utilizzazione non è prevista nella relazione allo stesso disegno di legge finanziaria.

Si segnala, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 42 prevede che al personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sia applicato il regime già previsto per il personale del Garante della concorrenza del mercato. Da ciò conseguiranno oneri finanziari aggiuntivi, anche se nella stessa norma è precisato che non verranno incrementati gli stanziamenti dei capitoli riguardanti il funzionamento della medesima Autorità. Sul punto occorrerebbe acquisire l'avviso del Tesoro.

Auspica che i chiarimenti forniti consentano di evitare la formulazione di un parere contrario su singole disposizioni del provvedimento. È opportuno, infatti, che si possa giungere in tempi il più possibile rapidi alla sua approvazione definitiva, considerato che da ciò deriva l'adempimento di precisi obblighi internazionali.

Il sottosegretario PENNACCHI precisa che le perplessità manifestate dal relatore appaiono condivisibili. In particolare, il Tesoro esprime la propria contrarietà sul contenuto del comma 3 dell'articolo 42. Tuttavia, essendo effettive le ragioni di urgenza a cui lo stesso relatore si è richiamato in conclusione del suo intervento, è dell'avviso che si debba prescindere da una modifica del testo che determinerebbe un forte ritardo nella sua approvazione definitiva.

Dichiara, pertanto, che il parere non ostativo del Tesoro può essere formulato a condizione che in sede di esercizio della delega legislativa si preveda lo sganciamento del personale dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione dal regime previsto per quello del Garante per la concorrenza e si stabilisca, invece, un allineamento con il personale del Garante per l'editoria.

Il senatore VEGAS, pur rendendosi conto delle esigenze di carattere internazionale connesse all'esame dei disegni di legge in titolo, ritiene che vi sia una evidente contraddizione tra la previsione relativa al personale dell'Autorità per l'informatica contenuta nel disegno di legge e la dichiarazione testè resa dal rappresentante del Governo.

Esprime altresì perplessità sul contenuto dell'articolo 10 che potrebbe dar luogo a gravi conseguenze anche di carattere occupazionale per l'attività di operatori economici che si avvalgono di sistemi di vendita per corrispondenza.

Il sottosegretario PENNACCHI ritiene che l'articolo 10 possa essere interpretato in modo tale da non determinare gli effetti negativi paventati dal senatore Vegas.

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, osservando che in sede di attuazione della delega legislativa prevista dal disegno di legge n. 1407 occorrerà provvedere all'allineamento del trattamento economico del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quello del personale del Garante per l'editoria modificando la previsione contenuta all'articolo 42 comma 3 del disegno di legge n. 1409. Osserva, altresì, che l'articolo 10 del medesimo disegno di legge deve essere interpretato in modo tale da non determinare conseguenze negative per l'attività esercitata da operatori che si avvalgono di sistemi di vendita per corrispondenza.

(1340) Deputati OCCHETTO ed altri. - Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza, approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 3ª Commissione. Favorevole condizionato)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione aveva formulato sul testo del disegno di legge in titolo un parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la sua approvazione definitiva susseguisse a quella della legge finanziaria per il 1997. In considerazione del contenuto del disegno di legge stesso e delle sue

implicazioni di carattere internazionale che ne raccomandano l'approvazione tempestiva, propone di formulare un nuovo parere che confermi la condizione già posta, eliminando il riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario PENNACCHI dichiara di condividere la proposta del relatore.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 18.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

6ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Papini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

**(5^a - Bilancio)
(10^a - Industria)**

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 17

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM (1379).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15 e 21

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1237).

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1227).
- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto (1400).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUALI e LA LOGGIA. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (938).
- CARPINELLI ed altri. - Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali (1201).
- PASQUALI ed altri. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (1366).

IV. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).

- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1229).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto e proroga della gestione (1401).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di

statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola*).
- BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali (1371).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994 (892).
- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione (1106).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156).
- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico, con Atto finale ed an-

nessi, adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari a Rio de Janeiro tenutasi dal 2 al 14 maggio 1966 e al Protocollo con Atto finale fatto a Parigi il 9-10 luglio 1984 nonché all'Atto finale ed al Protocollo con Regolamenti interno e finanziario fatti a Madrid il 4-5 giugno 1992, e loro esecuzione (1180).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati OCCHETTO ed altri. - Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza (1340) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (1192) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (78).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (223).
- PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1249).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ARLACCHI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (767).
- MANFREDI ed altri. - Istituzione della Guardia costiera (1364).

IV. Esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione dei vertici della difesa (1291).

V. Esame del seguente documento:

- BERTONI e PERUZZOTTI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (*Doc. XXII*, n. 2).

Procedure informative

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 ottobre 1996, dal Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 8).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e proroga della gestione (1401).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (1348).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 16,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (1124).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIENZA ed altri. - Norme sulla libertà e sull'autonomia delle scuole (1169).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

III. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante*

dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri).

- GIOVANELLI ed altri. - Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (85).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (n. 13).
- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (Milano) (n. 15).

II. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale

di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione (n. 34).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1263).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale (1399).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA Michele ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (82).
- SPECCHIA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla organizzazione del mercato del lavoro (664).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni (929).
- MANFROI e GNUTTI. - Disposizioni in materia di organizzazione del mercato di lavoro (1030).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).

- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1272).
 - DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
 - CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
 - LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (448).
- MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1047).

- CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli (1067).
- BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio (1133).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 ottobre 1996, ore 13

- Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI sul tema della pubblicità occulta.
- Esame della risoluzione sulla radiofonia presentata dall'onorevole Romani ed altri.

